

XXXVII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1935 - Anno XIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1358
Comitato segreto	1407
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Approvazione dell'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudan, Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno » (665).	1375
« Approvazione del Trattato fra l'Italia e la Francia relativo al regolamento dei loro interessi in Africa, firmato in Roma il 7 gennaio 1935 » (666).	1375
« Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo stipulato in Londra il 22 novembre 1933 mediante scambio di Note » (667).	1376
« Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino » (597).	1376
« Istituzione di una cattedra di " Onde elettromagnetiche " presso la Facoltà di scienze nella Regia Università di Roma » (619).	1377
« Disposizioni per un organico concentrazione delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore » (622).	1377
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 467, recante ulteriore proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli » (556).	1377
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, concernente le nuove attribuzioni dell'Istituto nazionale per l'Esportazione e il cambiamento della sua denominazione in " Istituto nazionale fascista per gli Scambi con l'estero " » (557).	1378

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario » (569).	1378
« Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce » (584).	1379
« Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazione urgenti al Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti » (588).	1380
« Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (589).	1380
« Modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena » (603).	1381
« Riduzione di tariffa per la spedizione da parte di Case fonografiche di pieghi o pacchi contenenti dischi diretti alla Discoteca di Stato » (609).	1385
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale » (623).	1397
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo » (633).	1397
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al comune di Campione d'Italia » (634).	1397
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente	

variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti » (635) 1398

« Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti a tutte le organizzazioni giovanili del Regime » (645). 1398

« Fissazione del nuovo termine entro il quale il comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo palazzo per gli uffici finanziari » (646) 1399

« Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa » (648). 1399

« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1931-1932 » (649). 1400

« Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione » (652). 1401

« Autorizzazione di spesa di lire 5.000.000 per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità » (654). 1402

« Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo » (660). 1403

« Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle forze armate dello Stato » (668). 1403

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 619, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 33 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare » (669). 1404

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (664). 1373

FORGES DAVANZATI 1373

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 » (502). 1385

ZUPELLI 1394, 1396

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra* 1385, 1396

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'en-

trata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (620). 1359

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. 1359

(Presentazione) 1358, 1381

Interrogazione:

(Risposta scritta) 1409

Relazioni:

(Presentazione) 1384

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 1382, 1405

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 3; Brusati Roberto per giorni 3; Devoto per giorni 8; Faelli per giorni 5; Zerboglio per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma (676).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dei disegni di legge comunicati alla presidenza.

GALLENGA, *segretario*:

Dal Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935—XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati (674).

Dal Capo del Governo, Primo Ministro:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935—XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici (675).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (N. 620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Onorevoli colleghi, sono trascorsi pochi giorni dacchè ebbi occasione di esporre all'altro ramo del Parlamento alcune considerazioni di massima sul bilancio dello Stato e sulla situazione economica e finanziaria del Paese. Nè vorrei tediare quest'Alto Consesso col ripetere cose e cifre già dette. E poichè alla Camera ho avuto agio di dilungarmi sulla politica monetaria, doganale e del risparmio, desidero qui riprendere questi argomenti solo in quanto mi è possibile illustrarli con alcuni dati nuovi, completando così la mia esposizione finanziaria con delle considerazioni sul bilancio e particolarmente sulle entrate dello Stato, in relazione alla politica demaniale e tributaria del Governo, di cui non ebbi a far cenno nell'altro ramo del Parlamento.

Per cominciare, uno sguardo panoramico alla situazione economica mondiale è di particolare interesse e per così dire pregiudiziale per l'esame della situazione economica e finanziaria.

I dati statistici della produzione industriale mondiale, posti a confronto con quelli del commercio estero mondiale, ci rivelano anzitutto un'apparente contraddizione, che va segnalata nella rapida diagnosi che stiamo per fare. Per quanto riguarda la posizione industriale mondiale gli indici ci rivelano un andamento crescente ed un notevole aumento: prendendo per base uguale a 100 i dati del 1928, avremo infatti che l'indice della produzione industriale, dopo aver toccato la punta minima di 70 nel luglio 1932, nel mese di gennaio u. s. non solo avrebbe recuperato per intero le posizioni abbandonate nel 1928, ma le avrebbe sorpassate del 5 per cento.

Possiamo quindi affermare che l'indice della produzione industriale mondiale offre una nota assai ottimistica, poichè tenderebbe a dimostrare che l'economia mondiale è in piena ripresa. L'esame delle situazioni singole delle varie Nazioni confermerebbe, in complesso, tale conclusione. Infatti abbiamo alcune Nazioni, come il Giappone, che hanno superato fin d'ora di oltre il 50 per cento il livello del 1928; altre, come l'Inghilterra ed i Paesi le cui monete si sono agganciate alla sterlina, che hanno superato da più di un anno la quota 100 ed hanno un indice industriale che è dal 10 al 30 per cento superiore a quello del 1928; altri Paesi, come la Germania, l'Austria e la Cecoslovacchia, che più o meno segnano il passo; da ultimo abbiamo la Francia, il cui indice industriale è sceso, dal febbraio 1934 al febbraio di quest'anno, da 82,7 a 73,2, nonchè gli Stati Uniti che, dopo aver segnato un miglioramento nel secondo semestre del 1934, hanno un indice nuovamente in regresso nel primo trimestre di quest'anno.

L'Italia, come è risaputo, ha raggiunto in aprile la quota 105, segnando ben 30 punti di aumento sull'indice dell'inizio del 1934. Possiamo quindi affermare che la ripresa economica vi è manifesta ed è dovuta non solo alle ordinazioni affidate dal Governo all'industria bellica, come alcuni vogliono far credere, ma anche e specialmente ad un fenomeno di naturale risanamento dell'economia nazionale.

Gli indici del traffico del mese di aprile confermano pienamente tale asserzione; infatti il tonnellaggio del traffico ferroviario è aumentato del 17,02 per cento, e, se è vero che

il traffico per conto dello Stato sarebbe in aumento del 41,72 per cento rispetto ai dati dell'anno scorso, quello per conto dei privati è anch'esso in aumento dell'11 per cento. Il traffico dei carichi nei porti è pure in aumento non solo per conto dello Stato, ma anche per conto dei privati: abbiamo infatti ben 923.000 tonnellate accettate per la spedizione per conto del pubblico in aprile, contro 747.000 accettate nell'aprile dello scorso anno.

E di questo miglioramento economico comincia a sentire gli effetti anche la Finanza dello Stato nelle entrate che sono maggiormente sensibili; il gettito della tassa di scambio, per il mese di aprile, è aumentato infatti di 17 milioni rispetto a quello dell'aprile 1934.

In contrasto con il movimento di ripresa della produzione industriale mondiale trovansi i dati statistici relativi al commercio estero mondiale, il cui ammontare in valore non ha fatto che declinare, dal 1929 ad oggi, senza alcun segno di ripresa, e che in questi ultimi mesi ha raggiunto una quota che è circa il 30 per cento di quella del 1928.

Mentre in passato i periodi di prosperità e di depressione davano luogo a fenomeni le cui leggi economiche erano ben definite, oggi non si riscontra più quella perfetta correlazione tra attività industriale e commercio mondiale che si era sempre notata in passato. Mentre può dirsi che la maggior parte delle economie nazionali sono in netta ripresa, il commercio mondiale è tuttora in evidente declino. Ciò serve a dimostrare ancora una volta, se ve ne fosse il bisogno, come la tendenza delle economie nazionali sane dovrebbe favorire in questo momento la ripresa, mentre i fattori economici internazionali, sia monetari che derivanti dalla politica doganale dei vari Stati, tendono tuttora al disordine ed ostacolano il fenomeno naturale della ripresa economica generale.

Primo coefficiente di disordine internazionale è quello monetario, sia dal punto di vista della instabilità delle monete, sia da quello della non perequata distribuzione delle riserve auree nelle varie Nazioni. Sotto l'aspetto monetario il mondo può infatti dividersi in due grandi comparti: quello delle Nazioni che hanno un eccesso di riserve auree e quello invece delle Nazioni che posseggono riserve metalliche insufficienti ai propri bisogni monetari. Vediamo

infatti un gruppo di Nazioni, comprendenti principalmente gli Stati Uniti, la Francia, la Svizzera ed i Paesi Bassi, che da sole posseggono 46 miliardi di franchi svizzeri nelle riserve auree delle loro Banche di emissione; dall'altro lato vediamo ben 46 altre Nazioni che complessivamente ne hanno 20.923 milioni. Le prime quattro Nazioni rappresentano un blocco di circa 180 milioni di abitanti, le altre un blocco di 1.100 milioni di abitanti. Poichè questo secondo gruppo ha nella economia mondiale una quota parte importante, che sovrasta di gran lunga quella del primo, si può affermare che praticamente l'economia mondiale del blocco povero di oro prevale su quella del blocco più esiguo, ma eccessivamente ricco di tale metallo.

Come è noto, la deficienza di moneta e di oro dà luogo ai prezzi bassi e l'eccesso ai prezzi alti. Ne consegue che l'economia dei Paesi a prezzi bassi sovrasta a quella dei Paesi eccessivamente ricchi di tale metallo ed impedisce anche che i prezzi, in tali Paesi, possano salire. Praticamente, quindi, una parte notevolissima dell'oro in possesso degli Stati Uniti, della Francia, della Svizzera e dell'Olanda, rimane sterile nelle casse delle banche di emissione di quei Paesi, senza beneficio per essi e con grave danno dell'economia mondiale.

Tali Paesi sono divenuti inoltre il rifugio poco stabile di ingenti masse di risparmio che non ha patria definita, che si spaventa ad ogni stormir di foglia per prendere il largo verso altri lidi, che, bruciato e decurtato dalla svalutazione della sterlina, è stato nuovamente ed a breve scadenza salassato dalla successiva svalutazione del dollaro; massa di risparmio che alcuni chiamano folle o vagabondo per questa sua instabilità, che sposta con sè ingenti masse di oro, che per la sua poca aderenza all'economia del Paese che lo ospita non può offrire alle banche la possibilità di contarvi per investimenti un poco durevoli, e che quindi costituisce per quei Paesi un ospite più sgradito che gradito, poichè rappresenta per il loro sistema redditizio una spada di Damocle che al primo vento di sfiducia potrebbe staccarsi e colpirne gravemente la economia.

Da questa situazione deriva quella sterilità che è attribuita all'oro in relazione ai bisogni

dei Paesi soverchiamente ricchi di metallo aureo. E da questa stessa condizione di cose scaturisce il fatto che in quei Paesi la produzione industriale, in contrasto con la situazione del resto del mondo, continua a contrarsi, nè alcun segno di ripresa economica riesce a manifestarsi proprio in quelle Nazioni che per la loro abbondanza di oro siamo portati a considerare più ricche.

È perciò dimostrato che questi Paesi, oltre che il danno altrui, fanno anche il danno proprio. Per essi è necessario accelerare il processo di redistribuzione di oro nel mondo non solo per ragioni di economia mondiale, ma anche per motivi di economia interna. Poichè, se è vero che la redistribuzione di oro nel mondo, da parte dei Paesi che ne hanno in eccesso verso quelli che ne sono in difetto, è il primo indispensabile presupposto per una ripresa economica mondiale e per un assestamento di questa economia su basi salde e durature, è non meno vero che proprio quei Paesi che non si prestano alla redistribuzione di oro restano tagliati fuori dalla ripresa economica che si manifesta nelle altre parti del mondo.

Nè vale che personalità responsabili dei Paesi in eccesso di oro abbiano dichiarato in pubblici discorsi che la redistribuzione di oro è già in corso. Finchè si sposteranno tonnellate di oro fra la Francia e gli Stati Uniti e viceversa il sistema economico mondiale, compreso quindi quello dei due Paesi citati, non potrà trarne alcun beneficio. Sono interessantissimi a tale riguardo i dati pubblicati nella relazione annuale della Banca dei regolamenti internazionali. Nel 1934 le riserve auree delle banche di emissione e dei governi in Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Nuova Zelanda, Svezia, Colombia, Norvegia, Uruguai, Danzica, Egitto, Argentina, Jugoslavia, avrebbero subito una perdita complessiva di 1.277 milioni di franchi svizzeri. Quelle di Albania, Algeria, Australia, Congo Belga, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Ungheria, India, Lettonia, Lituania, Perù, non sarebbero variate. Quelle d'Austria, Equatore, Marocco, Estonia, Turchia, Spagna, Indie Olandesi, Canada, Romania, Polonia, Messico, Cile, Portogallo, Inghilterra, Cecoslovacchia, Giappone, Russia, sarebbero aumentate di 502 milioni di franchi svizzeri. Le riserve della Banca di emissione dell'Africa

del Sud, nonostante che questo Paese sia produttore ed esportatore normale di oro, si sarebbero accresciute di 130 milioni. Infine la Francia e gli Stati Uniti avrebbero, essi soltanto, aumentato le proprie riserve auree di ben 5.443 milioni di franchi svizzeri nel 1934.

Una politica di larghi crediti, praticata dai Paesi che ne hanno la possibilità verso le Nazioni in difetto di oro e di denaro, potrà essere ripresa solo quando le Nazioni, desiderose di liberarsi del troppo pesante ed incomodo fardello aureo, avranno abbassato le proprie tariffe protettive ed avranno liberato i propri confini dai reticolari doganali che ne ostacolano il commercio con l'estero. Altrimenti il detto latino *aliena pecunia, aeterna servitus*, conserverebbe appieno il suo saggio ed efficace valore ammonitore.

Quando la smobilitazione delle difese doganali sia iniziata presso chi ha cominciato per primo, l'Italia, che è stata l'ultima a difendere i confini della propria economia dagli assalti esteri, sarà lieta di smobilitare anch'essa, purchè le siano date le necessarie garanzie di poter rientrare in un consorzio di Nazioni ritornate alla saggezza economica di una effettiva libertà degli scambi.

Ho già detto alla Camera come l'Italia abbia dovuto subire, da parte di gran numero di Nazioni, degli atteggiamenti e dei provvedimenti che hanno danneggiato profondamente le sue possibilità di esportazione, spostando l'equilibrio degli scambi nel commercio con l'estero e intaccando notevolmente le sue riserve monetarie. È questa storia ormai nota. All'insufficiente capacità di acquisto determinatasi dopo il 1929 in molti Paesi con i quali avevamo ampie relazioni commerciali, comprese alcune grandi Nazioni fornitrici di materie prime, si è aggiunta una politica doganale di protezione ad oltranza, conseguente allo stato di disagio e di crisi di tutti i Paesi del mondo.

L'ormai vieto sistema di elevare i dazi in misura tale da rendere alcune importazioni impossibili è perfezionato con metodi sempre più gravi nel rendere difficoltosi gli scambi con l'estero. Alcuni sistemi, come quello dei così detti contingentamenti di merci e divieti di importazione, costituiscono dei setacci doganali che non è in facoltà dei Paesi esportatori di superare. Altri sistemi, meno visibili,

ma forse ancora più gravi per i riflessi duraturi che recano allo squilibrio di tutto il sistema economico mondiale, sono quelli che fanno capo alle svalutazioni monetarie scientemente operate, senza che esistano delle ragioni di carattere monetario capaci di giustificare tali svalutazioni. Alle svalutazioni hanno seguito le oscillazioni della valuta, sapientemente manovrata dai Governi per fini che non possono definirsi come solamente protezionistici, ma che rappresentano anche dei mezzi di vera e propria offensiva economica.

Sono queste le ragioni fondamentali di cui ho già parlato lungamente alla Camera e che hanno indotto il Governo alla politica doganale di restrizioni che si è concretata nei noti decreti del 16 febbraio e del 1º marzo u. s.

I primi effetti di tali decreti si possono riscontrare nelle statistiche doganali del mese di aprile che apparentemente denoterebbero uno scarso cambiamento nella situazione di passività degli scambi con l'estero, ma che meglio analizzati dimostrano come si sia conseguito un risultato che è già rilevante pur non essendo ancora sufficiente ad avviare il pareggio della bilancia dei pagamenti con l'estero.

Vediamo anzitutto che le nostre esportazioni, nonostante che le misure restrittive adottate all'estero nei nostri confronti siano ancora aumentate, sono riuscite ad accrescere il proprio ammontare di circa 15,5 milioni in un mese.

Le importazioni, come cifra di valore, sono pure in aumento di circa 10 milioni, ma differenziando le materie per le industrie greggie e semilavorate e le derrate alimentari dai prodotti fabbricati, vediamo che le importazioni da imputarsi alle prime categorie sono fortemente aumentate a danno di questa ultima. Esattamente sono 33 milioni in più per le prime, contro 23 milioni in meno per quest'ultima. Qualitativamente quindi le importazioni sono migliorate e la bilancia commerciale del mese di aprile, pur mantenendo quasi invariato lo spareggio tra importazioni ed esportazioni, ha consentito al Paese un maggior rifornimento di materie greggie e semilavorate per l'industria in rinnovata efficienza di attività, senza aggravare il proprio *deficit*.

Dal punto di vista tecnico-doganale, i provvedimenti presi nel febbraio e nel marzo vanno perfezionati per meglio adeguarli alle necessità

della Nazione. Di fronte all'urgenza di mettere una remora alle importazioni, si è ricorso al sistema di consentirle in percentuali da segnare sulle bollette di importazione del 1934 in mano ai commercianti e industriali. Si è seguito con ciò un sistema empirico, che ha permesso di evitare in un primo tempo un'attrezzatura burocratica non atta allo scopo e che avrebbe reso più gravi gli intralci necessariamente frapposti al commercio. A misura però che ci si allontana dal 1934, diventa sempre più necessario di non irrigidirsi in un quadro di importazioni e di importatori che non corrisponde più ai bisogni che si vanno manifestando nel corso del 1935.

Sorge quindi la necessità di prevedere a breve scadenza il passaggio dal sistema delle bollette a quello delle licenze di importazione, da preordinarsi col sussidio di Comitati corporativi, i quali terranno conto anzitutto dello stato di fatto risultante dalle bollette del 1934.

Ma poichè nella complessa materia degli scambi commerciali con l'estero erano interessati diversi Dicasteri ed Istituti quali i Ministeri degli esteri, delle corporazioni e delle finanze, nonchè la Banca d'Italia, l'Istituto dei Cambi e l'Istituto Nazionale degli scambi con l'estero, il Duce ha molto opportunamente stabilito la costituzione d'un nuovo organo, che ha lo scopo precipuo di collegare l'azione dei varî Ministeri ed Istituti interessati agli scambi con l'estero, particolarmente nei riflessi che tali scambi hanno sulla situazione della disponibilità di valute estere nel Paese.

L'organo è alle dirette dipendenze del Capo del Governo che ne ha affidato la sovrintendenza a persona particolarmente competente e degna di assolvere tale delicatissimo incarico. Con sollecitudine fascista la Sovrintendenza agli scambi delle valute ha cominciato a funzionare fin dal 22 corrente, e dalla sua attività è lecito attendersi un perfezionamento dell'azione intesa a contenere le importazioni nel limite delle necessità della nostra economia per le quantità di materie prime e semilavorate indispensabili all'industria, per le derrate occorrenti a saldo del fabbisogno alimentare della Nazione e per quelle merci che, pur non essendo indispensabili al Paese, è tuttavia necessario importare per ragioni di scambio, in quanto gli accordi commerciali non ci consentono una

discriminazione a totale danno di queste ultime.

Una più perfetta attrezzatura dell'Istituto Nazionale per i Cambi, in corso di attuazione, dovrà consentire al Sovrintendente di assicurare la regolare concessione della divisa per il più sollecito soddisfacimento degli impegni giunti a scadenza nei confronti con l'estero.

Una provvida distribuzione della divisa dovrà inoltre permettere di garantire non solo l'acquisto delle materie prime e dei prodotti semilavorati occorrenti al bisogno interno, ma anche, e specialmente, le importazioni di quelle materie prime che occorrono per alimentare le correnti di traffico con l'estero dei nostri prodotti lavorati ed assicurarci la disponibilità futura di divise occorrenti a far fronte agli impegni con l'estero.

Il fenomeno della diminuzione delle riserve dal 1928 in poi non deve più liberamente verificarsi e merita un attento esame per conoscerne le cause e possibilmente neutralizzarne gli effetti.

Le cause di questo movimento risalgono all'epoca che seguì immediatamente la stabilizzazione monetaria e devono ricercarsi in primo luogo nella tendenza, fin d'allora manifestata dal mercato italiano, all'acquisto dei titoli esteri e, in misura particolarmente rilevante, di obbligazioni italiane in divisa estera. Tra i fattori che determinarono tale tendenza va anzitutto annoverata la elevatezza del saggio dell'interesse e del rendimento di siffatti titoli, quasi sempre notevolmente superiori a quelli dei corrispondenti impieghi offerti dal mercato interno; specialmente per le obbligazioni italiane in dollari tale differenza fu in certi momenti resa particolarmente sensibile da fenomeni locali, quali il basso corso cui esse discesero quando, ad esempio, il *boom* verificatosi nel mercato azionario americano sospinse i portafogli americani ad alleggerirsi dei valori obbligazionari in prevalenza stranieri.

Data la facilità con la quale il mercato poté, fino al maggio del 1934, rifornirsi di mezzi di pagamento all'estero, i vari fattori ora accennati ebbero campo di agire liberamente, sviluppando ed accentuando la tendenza suddetta, tanto più che nel marzo 1930 vennero rimosse anche le poche restrizioni fino ad allora vigenti e venne ripristinata in pieno la libertà del com-

mercio dei cambi. Successivamente l'improvviso abbandono della parità aurea da parte della sterlina, avvenuto nel settembre 1931, fece ravvisare la necessità di emanare norme limitative, allo scopo di adattare le richieste del mercato interno alla nuova situazione monetaria. Ciò nonostante, in assenza di precise interdizioni legali, gli investimenti all'estero continuarono, sebbene con ritmo meno celere, anche nel 1932 e nel 1933.

All'inizio del 1934 due nuovi fatti sopravvennero ad aggravare la situazione ed a rendere sempre più intenso il defluire delle riserve: gli inevitabili movimenti di capitali connessi con l'operazione di conversione dei consolidati 5 per cento e lo sbilancio crescente del nostro commercio con l'estero.

Gli elementi emersi in seguito all'applicazione dei noti decreti del dicembre scorso, hanno pienamente confermato quelle che si ritenevano le cause della diminuzione delle riserve della Banca d'Italia nel periodo che va dal 1928 al 1934.

Le disponibilità di crediti verso l'estero e di portafogli esteri posseduti da alcune migliaia di enti e di cittadini privati raggiungono cifre talmente ingenti da confermare pienamente quanto ebbe a sostenere il Governatore della Banca d'Italia nella sua annuale relazione, « e cioè che gli investimenti all'estero in questi ultimi anni di una parte del risparmio italiano erano stati in sostanza effettuati attingendo alle riserve dell'Istituto di emissione, con il conseguente spostamento di parte delle riserve medesime dall'economia pubblica a quella privata, nell'interesse di pochi e a danno dell'intera Nazione ».

Ma un altro fatto assai interessante — per quanto amare possano essere le riflessioni che da esso si è indotti a trarre — è posto in rilievo dall'attuazione dei decreti del dicembre.

La valutazione d'un ingente ammontare degli investimenti in titoli esteri effettuati dagli Italiani, ai prezzi ed ai cambi correnti, porta purtroppo a concludere che mentre una parte di essi andò totalmente perduta per le inadempienze degli Stati, delle società e delle aziende estere debentrici, un'altra parte ancora più rilevante subì notevoli decurtazioni in seguito a ribassi di valori, moratorie e svalutazioni di alcune fra quelle che si ritenevano

le monete più pregiate del mondo, e che più della nostra avevano riscosso la fiducia di alcuni Italiani.

In definitiva può affermarsi che una percentuale, di difficile computo, ma indubbiamente elevata, delle risorse di cui disponeva il mercato italiano, si è volatilizzata per aver voluto preferire impieghi esteri a quelli nazionali.

È opportuno ricordare oggi agli Italiani questa dura lezione inflitta dagli eventi ad alcuni di essi, affinché possano trarne ammonimento anche per l'avvenire. (*Applausi*).

Bilancio. — E veniamo al bilancio, o più precisamente allo stato di previsione delle entrate e delle spese per il 1935-36.

Ho letto con molta attenzione e con vivo interesse la relazione che al riguardo ha presentato al Senato la Commissione di finanza, ciò non solo per l'autorità della Commissione stessa, quanto anche per quella del suo illustre relatore.

Ringrazio l'una e l'altro per la collaborazione datami, come sono pure grato a tutti gli onorevoli colleghi che hanno partecipato alla discussione, portando in essa tutta l'autorità della loro specifica competenza nei problemi trattati. In particolare all'onorevole Gallenga per aver parlato del contributo del Turismo alla bilancia dei pagamenti; all'onorevole Pozzo per il problema della tassa di circolazione degli autoveicoli e del prezzo della benzina; all'onorevole senatore Loria per il problema della funzionalità degli istituti di credito, e della disciplina della distribuzione degli sportelli, che verrà prossimamente chiarito in seno alla Corporazione del credito e della previdenza.

L'abbondanza dei dati citati e illustrati nella relazione mi dispensa dal dilungarmi su argomenti già trattati in essa. Potrò quindi essere breve nel fare una rapida disamina della situazione del bilancio dello Stato.

Il Regime ha sempre considerato come premessa fondamentale una situazione organicamente sana della gestione di esso.

Appartiene ormai alla storia l'opera metodica e rigorosa iniziata immediatamente dal Governo Fascista e che valse a ridurre sollecitamente il deficit, che nel 1921-22 era risultato

in milioni 15.760; da milioni 3.029 nel 1922-23 a soli milioni 418 nel 1923-24.

Nei successivi esercizi dal 1924-25 al 1929-30 il bilancio si chiuse sempre in avanzo.

In dipendenza della crisi mondiale, contro i cui effetti non potevano bastare le iniziative più pronte e previdenti, l'esercizio 1930-31 si chiuse con un disavanzo di milioni 504 che si elevò a milioni 3.867 nell'esercizio 1931-32, per le forme di assistenza che si resero indispensabili, da parte dello Stato, di fronte alle difficoltà crescenti e che segnatamente si tradussero in un notevole programma di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione.

Ma il Governo, pure avvisando ai necessari interventi per tutelare e sostenere la struttura economica della Nazione, di fronte alle aspre conseguenze della depressione generale, intraprese, in pari tempo, con l'inevitabile gradualità, un'opera che non si è mai rallentata o interrotta per contenere il disavanzo.

L'entità della spesa dello Stato, se ha dovuto subire taluni incrementi per l'esecuzione di lavori pubblici, per inderogabili esigenze della difesa del Paese e per interventi a sollievo dei vari settori dell'attività economica, si è quindi, d'altro canto, avvantaggiata largamente di un triplice ordine di riduzioni: per gli assegni al personale, per gli interessi e per tutte le spese rivedibili in rapporto alle mutate condizioni generali.

Non tenendo conto dell'onere straordinario di milioni 3.036 sostenuto nell'esercizio 1933-1934 per eccezionali opere finanziarie, le spese effettive si sono infatti ridotte da milioni 23.191 nel 1931-32 a milioni 21.766 nel 1932-1933 ed a milioni 21.398 nel 1933-34. La previsione dell'esercizio in corso, con le variazioni a tutto aprile, risulta di milioni 19.961, prescindendo dalle spese per speciali esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale, e la previsione dell'esercizio 1935-36, che ora viene sottoposta alla vostra approvazione, indica una spesa totale di milioni 19.645.

Dal 1931-32 al 1935-36 risulta così realizzata una riduzione di spesa di 3.546 milioni.

Come fu più volte messo in evidenza, il carico tributario del contribuente italiano non avrebbe potuto essere aggravato, senza le più dannose conseguenze, anche per lo stesso

bilancio dello Stato. Le cure della finanza furono quindi rivolte ad assicurare il possibile migliore rendimento dei tributi esistenti. Vanno ricordati il più regolare sistema di accertamento dei redditi di categoria C2 con una riduzione di aliquota, il più razionale sistema di accertamento dell'imposta complementare, il ritocco dell'imposta sui celibi per fini d'ordine prevalentemente sociale e demografico.

Nei riguardi delle tasse sugli affari sono da ricordare: l'integrazione apportata alle tasse automobilistiche con la tassazione dei rimorchi, i miglioramenti apportati nell'accertamento della tassa scambi, per quanto concerne alcuni rami di attività, ed infine i limitati ritocchi ad alcune tasse di bollo.

Nelle imposte indirette sui consumi è da rilevare la revisione del sistema tributario dei carburanti, specie per quanto riguarda la distillazione dei residui, e del trattamento dell'olio di semi, anche a tutela dell'olio di oliva. Molteplici sono poi stati i provvedimenti relativi ai dazi doganali per sostenere l'attività economica del Paese di fronte alle conseguenze derivanti dagli ostacoli alle esportazioni.

Questa azione continua e complessa, ispirata a cauta moderazione, e soprattutto rivolta a correggere singole situazioni, secondo giusti criteri e senza mai perdere di vista le finalità essenziali della produttività economica, ha costituito un'efficace difesa del rendimento dei cespiti erariali.

Nel complesso, da milioni 19.324 nel 1931-1932, l'entrata è discesa a milioni 18.217 nel 1932-33, ed a milioni 18.057 nel 1933-1934. Per l'esercizio in corso l'accertamento a fine aprile, ossia per 10 mesi, risulta di milioni 15.138, risultato che, per l'intero esercizio, consente di presumere un'entrata complessiva non inferiore a milioni 18.200.

Per l'esercizio 1935-36 la valutazione è di milioni 17.988, cifra stabilita col pieno rispetto delle buone regole prudenziali, e che potrà essere, nell'accertamento effettivo, migliorata.

Avuto riguardo alle note vicende verificatesi nell'economia mondiale durante il periodo indicato, deve quindi riconoscersi che la difesa delle entrate del bilancio statale non è rimasta inefficace.

La sintesi dell'opera svolta a tutela del

bilancio, tra difficoltà persistenti o crescenti, sta nel fatto che il disavanzo, dall'elevata cifra di milioni 3.867, avutasi nel 1931-32, in pieno sviluppo della crisi, è ridotto, nella previsione dell'esercizio prossimo, prescindendo da esigenze di eventi eccezionali, a milioni 1.657.

Dicesi che i confronti sono sempre odiosi, nè tanto meno mi è consentito di farli in questa sede ponendo a confronto il bilancio di previsione 1935-36 dell'Italia con quello di altri Paesi. Posso però dire in via generica che l'esame dei bilanci di previsione delle maggiori Nazioni del mondo offre, per tutte, uno specchio fedele delle difficoltà d'ordine economico e finanziario in cui si dibattono ancora indistintamente i vari Paesi, in conseguenza del periodo di crisi e di depressione attraversato.

Anche quelli che figurano in pareggio lo sono in grazia a bilanci di cassa o per sistemi di bilancio che consentono di mettere nelle attività i debiti da contrarre, ciò che conduce sempre a pareggiare il bilancio contabile, salvo a rilevare la misura del disavanzo nel debito pubblico di anno in anno crescente.

L'esame comparato fatto ieri dall'onorevole Ricci dell'onere degli interessi dei debiti pubblici nei bilanci dei maggiori Stati europei, esclusa la Germania che costituisce per ben note ragioni un caso particolare, nonchè i dati citati dal collega Flora ci sono di conforto nel dimostrare come il bilancio dello Stato Fascista abbia tutto da guadagnare da questo confronto.

Una rapida analisi delle entrate, del processo di chiarificazione e di miglioramento del loro gettito, è interessante per dimostrare lo sforzo fatto dal Governo Fascista in questo campo, sia per quanto riguarda il Demanio e il patrimonio dello Stato, sia per quanto ha attinenza ai tributi.

La politica demaniale. — La politica demaniale seguita dal Governo è tuttora improntata a quel tenore di realismo, di ordine e di praticità che è caratteristico del Regime fascista.

Partendo da tale premessa:

a) si è avuto cura di evitare spese per nuovi investimenti patrimoniali in costruzioni di uffici, caserme e locali governativi in genere, favorendo accordi di permuta di aree

con gli enti locali, contro impegno di costruzioni occorrenti allo Stato;

b) è in corso di accertamento un diligente inventario della consistenza dei beni immobili patrimoniali dello Stato;

c) Si sono finalmente definite alcune partite rimaste in sospeso da anni, procedendo alla chiusura delle partite di « dare » e di « avere » tra il Demanio e il Fondo per il Culto; analogamente si è proceduto per alcune questioni relative a Canonici soppressi ed altre pendenti con gli enti ecclesiastici;

d) si è avuto cura inoltre di rendere più accette, meno gravose e più consone alle attuali possibilità dell'agricoltura, le norme della legge 25 febbraio 1927, per la parte riguardante i canoni da applicarsi alle concessioni di utenza di acque pubbliche o derivate dai canali demaniali, pur mantenendo immutati i principi informatori della legge stessa;

e) si è infine curato, con notevole successo, a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, di ottenere economie non indifferenti in una attività quale quella poligrafica, nella quale lo Stato era un forte cliente dell'industria privata. L'esperimento può dirsi riuscito in pieno, sfatando così un altro vecchio adagio del regime liberale, quello che presumeva nello Stato un pessimo industriale. L'Istituto Poligrafico, pur avendo accantonato notevoli riserve e stanziato ammortamenti più che prudenziali per i propri impianti, nei suoi primi cinque anni di vita, per interessi su capitale conferito e per utili di bilancio, ha versato allo Stato circa 19 milioni, ha pagato oltre 7 milioni e mezzo per imposte e tasse ed ha restituito già 10 milioni circa sui 29 che gli furono conferiti all'atto della costituzione, quale valore del macchinario e delle merci in magazzino.

La politica tributaria. — In tema di politica tributaria nulla è mutato nè da mutare in quelle che sono le direttive fissate sin dall'inizio dal Duce in questo campo.

Il Governo Fascista persegue da anni un triplice obiettivo che è bene specificare ancora una volta.

Anzitutto il nostro sistema tributario deve essere reso sempre più semplice e snello, allo scopo di alleviare il contribuente da quelle asprezze ed esagerazioni che talvolta rendono assurdi e praticamente inapplicabili alcuni

tributi, con ugual danno per le entrate di bilancio e per il prestigio dello Stato.

In secondo luogo si deve perfezionare di continuo il metodo di accertamento dell'imposta, unificando gli organi a ciò preposti.

Devonsi ancora togliere quelle paratie che trasformano in compartimenti stagno i sistemi di accertamento delle entrate per i diversi tributi, così come si devono facilitare ed appianare, ogni qual volta ciò sia possibile, quei contatti tra agenti delle imposte e contribuenti, che conducono all'accertamento della imposta.

Infine è necessario e doveroso reprimere inesorabilmente l'evasione fiscale; in questa repressione, infatti, deve ravvisarsi non solo lo scopo puramente fiscale di aumentare le entrate, ma anche l'altissima finalità di rafforzare la coscienza tributaria dei cittadini, in un'Italia rinnovata e moralizzata in tutti i campi dal Regime Fascista.

Per quanto riguarda la semplificazione dei tributi e la eliminazione di inutili asprezze, si è provveduto recentemente a ridurre le aliquote di alcune tasse di registro, allo scopo di agevolare gli Enti nella concessione di pubblici servizi, che tanto sviluppo hanno assunto nella moderna economia.

È stata poi anche posta allo studio l'annosa questione della tassazione dei trasferimenti delle piccole proprietà.

Nè si ometterà infine di esaminare la possibilità di semplificare ed unificare le tariffe, specialmente nel campo complicato e vastissimo della tassa di bollo.

Circa il metodo di accertamento, si può dire che esso è soggetto ad una continua ed appassionata opera di perfezionamento.

Così i lavori per la formazione del nuovo Catasto continuano a svolgersi nel loro complesso con quel ritmo soddisfacente che si constata ormai da un decennio, e che fa bene sperare per il sollecito compimento della grande opera.

Alla fine dell'esercizio 1933-34 restavano da rilevare poco più di 5 milioni di ettari dell'interó territorio del Regno che, com'è noto, ha un'estensione di poco superiore a 31 milioni di ettari, dei quali 2.300.000, in cifra tonda, sono già forniti di catasto probatorio ex-austriaco. Ciò significa che alla data del

30 giugno 1934 erano state fatte le mappe per l'82,2 per cento del vecchio territorio del Regno.

Nel corso dello stesso esercizio è stato collaudato un primo lotto di mappe rilevate da una ditta privata con i sistemi aero-fotogrammetrici italiani, interessanti una porzione di territorio nazionale di oltre 20.000 ettari. Tali mappe, a differenza di quelle rilevate con i metodi ordinari, dànno anche la rappresentazione altimetrica del terreno mediante curve di livello e costituiscono un sussidio quanto mai utile per la progettazione di lavori pubblici e privati.

Altri rilevamenti aero-fotogrammetrici sono in corso, per una estensione di oltre 25.000 ettari; ma ben maggiore sviluppo dovranno avere, nella formazione della nuova mappa catastale, questi recenti procedimenti di rilevazione, che costituiscono un'autentica gloria della tecnica e del genio italiano, come è stato dimostrato dal successo da essi ottenuto nella recente esposizione internazionale di fotogrammetria di Parigi.

Quanto al metodo di accertamento delle imposte, esso è suscettibile di notevole miglioramento e di vaste riforme. In questo campo il Regime è penetrato finora limitatamente, nè si è fatta ancora una sistematica revisione dei metodi, onde inquadrarli nello Stato corporativo ed armonizzarli con la grande riforma costituzionale realizzata dal Fascismo. Ho ritenuto perciò di dover affrontare fin dall'inizio l'argomento della collaborazione tra organizzazioni sindacali ed uffici delle imposte, allo scopo di ottenere una più perequata ed esatta applicazione dei tributi diretti.

L'amministrazione finanziaria non poteva infatti non tenere nel debito conto la trasformazione che il Regime Fascista ha operato nell'intera Nazione, organizzando gli Italiani in gruppi di cittadini, rappresentanti legittimamente le varie categorie d'interessi, e subordinando in ogni caso l'azione di questi gruppi all'interesse supremo della Nazione.

Una collaborazione tra le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione delle imposte dovrebbe certamente recare sensibili benefici, tanto alla finanza quanto ai contribuenti.

Quindi, pur escludendo le associazioni di categoria da ogni inammissibile sindacato

sull'esercizio del potere sovrano d'imposizione dei tributi da parte dello Stato Fascista, e conseguentemente da qualsiasi ingerenza nell'accertamento individuale delle imposte, ritengo che la collaborazione con le associazioni sindacali debba essere particolarmente rivolta ad una perequata applicazione dei tributi nei confronti dei singoli contribuenti, perequazione che potrà essere preparata e facilitata da una armonica collaborazione sindacale, che illumini gli uffici finanziari sulle condizioni generali in cui le varie branche economiche svolgono la loro attività nelle diverse zone del territorio nazionale.

Nell'attesa pertanto che l'Amministrazione finanziaria abbia organi propri di osservazione diretta nel campo corporativo, è giusto ed è necessario che essa si valga delle associazioni sindacali, quale logica ed importantissima fonte alla quale attingere le informazioni per l'orientamento generale dell'azione accertatrice.

Anche gli organi preposti agli accertamenti vanno riveduti; in proposito non ho mancato di rilevare come, tra i problemi che meritano urgente ed attento studio, vi sia quello del più efficace, del più razionale, del più agile e semplice svolgimento dell'azione della Amministrazione finanziaria.

Dall'anteguerra ad oggi i compiti di essa sono notevolmente aumentati per entità e per difficoltà; l'attrezzatura e il funzionamento degli organi sono rimasti — nella migliore delle ipotesi — invariati sì da diminuirne l'efficienza, che ne sarebbe stata forse gravemente compromessa, se non avessero supplito l'attività e l'abnegazione del personale finanziario tutto, al quale va tributata la più ampia lode.

Occorre quindi che gli organi centrali e periferici siano convenientemente adeguati alle necessità dei vari servizi.

L'azione della finanza sarà resa certamente più efficiente da un razionale ordinamento e raggruppamento di tali organi, al centro ed alla provincia, unitamente alla revisione delle attuali circoscrizioni, al decentramento di quelle funzioni che meglio vanno attribuite agli uffici locali, nonchè ad un'oculata riforma delle procedure di accertamento e del contenzioso tributario.

Ed anche in tale rinnovato ordinamento sarà dato il dovuto rilievo ai nuovi indirizzi

che l'organizzazione corporativa dello Stato Fascista viene man mano suggerendo.

Con queste dichiarazioni ritengo di aver dato risposta anche al voto formulato dagli onorevoli colleghi Giannini e Flora circa l'opportunità di mettere allo studio la riforma delle leggi tributarie.

Nel campo particolarmente delicato delle imposte dirette l'Amministrazione finanziaria ha cercato di attuare un'equa compensazione delle perdite del bilancio, senza ricorrere ad insopportabili inasprimenti dei tributi.

La sua azione ha dovuto procedere e procede cauta ed equanime negli sgravi, risoluta nella perequazione dei carichi tributari, energica nel colpire con adeguate sanzioni le trasgressioni agli obblighi tributari, vigile ed oculata nel migliorare, con opportuni ritocchi alle basi e all'assetto legislativo e tecnico, la capacità produttiva dei tributi.

Alcuni dei più importanti provvedimenti, quelli dai quali la finanza molto si attende per il necessario equilibrio e per la stabilità del bilancio, sono quasi all'inizio della loro applicazione e non è ancora possibile constatarne in pieno gli effetti. Essi già rivelano, però, favorevoli indizi.

Merita particolare cenno la legge del 17 settembre 1931, con la quale furono « disciplinate, in materia d'imposte dirette, le norme per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, col rendere obbligatorie le dichiarazioni dei redditi ed esigerne la genuinità, e col punire esemplarmente le evasioni totali o parziali ». Tale provvedimento incomincia a manifestare la sua efficacia moralizzatrice e perequatrice dei doveri tributari con l'accreciuto numero dei contribuenti alle varie imposte. Dall'anno 1930, nel quale si ebbero 97.606 nuovi contribuenti, si è saliti — secondo i dati più recenti, che concernono le nuove dichiarazioni presentate entro il febbraio scorso — a 192.870, senza tener conto del cospicuo apporto della categoria C 2 che risulta di 25.500 nuove dichiarazioni.

Parecchio vi è però da fare ancora per migliorare il gettito delle imposte senza elevarne le tariffe, le quali debbono ritenersi giunte già al limite estremo, oltre cui l'incentivo all'evasione diventa troppo rimarchevole per riuscire a contenerla. È necessario rendere

gli accertamenti ancora più aderenti alla realtà dei redditi. E in questo campo la riforma posta allo studio, senza introdurre nuove imposte e senza elevarne maggiormente le tariffe, dovrebbe permettere, attraverso una maggiore perequazione del carico tributario, di ottenere nuovi mezzi per supplire all'insufficiente gettito delle entrate.

Ho parlato finora di metodo e di organi, che insieme alleati costituiscono il « sistema ». Ma essi sono insufficienti, se non vi sono preposte le « persone » atte a farli funzionare.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria merita ogni elogio per la competenza e l'abnegazione dimostrate nello svolgimento dei propri compiti. Esso può forse considerarsi il depositario della più sana tradizione burocratica italiana, sulla quale aleggia ancora lo spirito dei Lanza e dei Quintino Sella. Ma esso ha indubbiamente bisogno di essere ringiovanito. Il mio predecessore onorevole Jung aveva già fatto notevole opera in tal senso.

Ma vi è ancora parecchio da fare, in questo campo, quando si pensi che vi sono attualmente nei ruoli ben 314 funzionari ed impiegati che hanno raggiunto entrambi i limiti occorrenti per il trattamento di quiescenza, avendo compiuto il 40° anno di servizio ed avendo superato il 65° anno di età.

Pur rendendo omaggio a questi anziani fedeli servitori dello Stato, non si può disconoscere la necessità di far largo ai giovani, anche per introdurre nell'Amministrazione delle finanze una abbondante ondata di fresche energie, temprate dal clima fascista.

Mi propongo quindi di agire in tal senso, con la sollecita eliminazione dei troppo anziani, che saranno collocati a riposo in scaglioni successivi, e mediante la contemporanea sostituzione degli uscenti con l'afflusso di nuovi elementi, selezionati attraverso il vaglio dei prossimi concorsi.

Finanza locale. — Per quanto ha riguardo alla Finanza locale non starò a ripetere quanto ha già esposto in questa sede ed alla Camera ottimamente il camerata Guidi-Buffarini, Sottosegretario di Stato per l'interno, in occasione della discussione del bilancio preventivo di quel Ministero.

Non posso però omettere di fare un vivissimo elogio alla Commissione centrale per la

Finanza locale, per la sua provvida azione di riesame e di revisione dei bilanci dei comuni e delle provincie.

Debbo attribuire specialmente ad essa se si è ottenuto che molte Amministrazioni locali, che non avevano ancora conformata la loro azione amministrativa e finanziaria ai concetti della più rigida economia, hanno dovuto farlo.

La savia amministrazione dei Podestà preposti dal Governo Fascista ai comuni, e l'oculata azione di controllo delle autorità tutorie in sede, e della Commissione della Finanza locale al centro, ci consentono di registrare nel 1934 i seguenti benefici risultati:

1° che solo 536 comuni su un complesso di 7.200 hanno dovuto essere autorizzati provvisoriamente ad applicare le sovraimposte e gli altri tributi con aliquote superiori a quelle normalmente consentite dalla legge.

2° che il gettito delle imposte di consumo, nonostante la soppressione delle cinte daziarie, è andato di anno in anno aumentando, giungendo nel 1933 alla cifra di 1.806 milioni, che non si discosta molto da quella di 1.878, rappresentante il provento dei dazi anteriori alla riforma.

3° che il rendimento degli altri tributi locali è rimasto pressochè invariato nella cifra di un miliardo, malgrado la sensibile riduzione stabilita dal Testo Unico per la tassa sul bestiame, da cui l'agricoltura ha avuto un benefico sgravio di quasi 100 milioni.

4° infine che, pur essendosi consentito ai comuni di elevare le aliquote delle sovraimposte, da applicarsi in via normale con la sola autorizzazione della G. P. A. da lire 3 a lire 5 per ogni lira erariale sui terreni, e da lire 0,75 a lire 1,25 per i fabbricati, il che avrebbe permesso un aumento delle sovraimposte comunali a ben 1.175 milioni, si è verificato solo un aumento da lire 928 milioni nel 1933 a lire 1.006 milioni nel 1934.

La conversione dei mutui dei comuni portanti saggi d'interesse superiore al 4 e mezzo per cento ha recato ai bilanci comunali un notevole beneficio, che si è tradotto in gran parte in sgravio d'imposte, specialmente mercè l'opera di duro contrasto fatta dall'Amministrazione finanziaria alla tendenza di taluni amministratori comunali a valersi di tale ri-

sparmio di oneri per trarne i mezzi per aumento di spese.

Quanto alle provincie è noto che con decreto-legge 18 dicembre 1933 è stata abolita, a partire dal 1° gennaio 1934, ogni possibilità di integrazione, essendo stato soppresso il fondo di 300 milioni all'uopo stanziato.

Il reintegro dei bilanci delle provincie ha avuto luogo mercè l'elevazione delle aliquote delle sovraimposte a lire 4,80 per i terreni ed a lire 1,50 per i fabbricati.

Ciò in certe provincie ha potuto costituire un aggravio notevole per i contribuenti, particolarmente in quei comuni che si erano valse di analoga facoltà nei confronti dei bilanci comunali. Nel complesso però le sovraimposte provinciali costituiscono nel 1934 un prelievo di tributi sul reddito fondiario di 723 milioni, poco discosto da quello di 715 milioni accertato nel 1931, anteriormente alla concessa facoltà di integrazione con il fondo di 300 milioni.

Le assegnazioni per poco più di 15 milioni concesse nel 1934 in via eccezionalissima ad alcune provincie debbono attribuirsi ad altre circostanze, che non a necessità di opere pubbliche derivanti dalle ragioni sopra indicate, e rappresentano una modica somma quale mezzo di trapasso tra il fondo d'integrazione e il nulla previsto dal Regio decreto 18 dicembre 1933.

Sempre in tema di finanze locali, mi rivolgo agli amministratori delle provincie e dei comuni per ripetere loro le raccomandazioni della massima parsimonia nelle spese.

La ripresa industriale consente in questo momento anche agli Enti locali di smobilitare la politica di lavori pubblici che si era resa necessaria in tempo di maggiori depressioni, per sovvenire con iniziative pubbliche alla deficienza dell'iniziativa privata.

Il momento attuale impone agli Enti locali, non meno che allo Stato, una sempre più rigida azione amministrativa per non aumentare con le spese una pressione fiscale già notevolmente gravosa per la Nazione.

Onorevoli Colleghi, la mia esposizione è finita. Ho cercato di parlare con tutta franchezza e con la massima obbiettività. Ho tentato con parole certamente inadeguate allo scopo di porre in evidenza tutta la grandezza dell'opera che il Governo Fascista, seguendo e

interpretando le precise direttive del Duce, sta compiendo per guidare la Finanza italiana nel suo aspro cammino (*Vivissimi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RAINERI, *relatore*. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1935-36, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1935.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182, e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1935-36.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1935-36 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1934-35 — la efficacia delle disposi-

zioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1935-36, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 9.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 10.

Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, come pure per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, già prorogato al 1° luglio 1933, con l'articolo 1 del Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1668 ed al 1° luglio 1935, con l'articolo 8 della legge 8 giugno 1933, n. 646, è prorogato al 1° luglio 1937.

(Approvato).

Art. 11.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 421, convertito nella legge 31 dicembre 1931, numero 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1935-36, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 421 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(Approvato).

Art. 12.

L'assegnazione da inserirsi ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365, e dell'articolo 11 della legge 12 giugno 1931, n. 752, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1935-36, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è ridotta da lire 40.000.000 a lire 20.000.000. I rimanenti 20.000.000, a complemento dell'importo previsto dalla legge 27 giugno 1929, n. 1069, saranno iscritti nell'esercizio finanziario 1940-41.

(Approvato).

Art. 13.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze,

per l'esercizio finanziario 1935-36, dell'assegnazione di lire 900.000.000 per corrispondere, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la sovvenzione occorrente alla copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.
(Approvato).

Art. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1935-36, l'assegnazione straordinaria di lire 610.000 per contributo straordinario pel funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.
(Approvato).

Art. 15.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emettere Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

È inoltre autorizzato a provvedere le disponibilità occorrenti per la estinzione di passività redimibili scadenti nell'esercizio 1935-36.
(Approvato).

Art. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).
(Approvato).

Art. 17.

L'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di Massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(Approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'Entrata.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie ed a fare affluire, nelle casse dello Stato, le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 19.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1935-36, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.
(Approvato).

Art. 20.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata L.	17.988.447.686,99
Spesa	19.645.666.826,39
	—————
Disavanzo effettivo. L. —	1.657.219.139,40
	=====

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata L.	646.351.756,89
Spesa	571.691.245,86
	—————
Avanzo L. +	74.660.511,03
	=====

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata L.	18.634.799.443,88
Spesa	20.217.358.072,25
	—————
Disavanzo finale . L. —	1.582.558.628,37
	=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (N. 664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo Stampato N. 664.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FORGES DAVANZATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGES DAVANZATI. Onorevoli Senatori, i camerati che si erano già iscritti a parlare sul bilancio degli affari esteri hanno dato a me, che ero tra essi, l'incarico di dire le ragioni per le quali rinunciamo alla discussione.

Le dichiarazioni, serratamente riassuntive, del Capo del Governo, pronunciate alla Camera sabato scorso, sono, come sempre, dirette ad esprimere il sentimento e il proposito unanime del popolo italiano; a raggiungere, come infatti raggiungono, quelle vaste zone di opinione pubblica europea e mondiale desiderosa, più che non si creda, di chiarezza e di semplicità, anche se dure e ammonitrici.

Pertanto quelle dichiarazioni, che sono state comprese altresì da quanti vorrebbero non averle capite, non tollerano codicilli e chiose.

Ma a questa fondamentale ragione di rinuncia alla discussione se ne aggiunge qualche altra, che vale la pena di indicare.

Una: di contrapporsi, con sempre maggiore decisione e consapevolezza, alla moda di far succedere, anche a distanza di qualche giorno, e talvolta di qualche ora, discussioni e dichiarazioni, ufficiali e non, su problemi di politica internazionale, in tutte le forme possibili, con la esibita buona intenzione di voler conciliare e comporre i contrasti, e col solito risultato di determinare una confusione prolissa e sconcertante proprio in quei problemi che, come quelli della politica internazionale, sono consegnati nella storia, nella geografia, nella pro-

fonda natura dei popoli. Problemi pertanto fra i più vendicativi di una verbosità, la quale cerca per sè le più diverse giustificazioni, senza mai avere quella che sarebbe necessaria e accettabile.

Un'altra ragione: affermare nella maniera più risoluta che, mentre altrove si invocano le esigenze delle contrastanti opinioni dei partiti, della incertezza parlamentare, delle vigilie elettorali di qualsiasi genere, per avallare contraddizioni e abulie di governi e confidenze in sistemi e progetti che si chiamano collettivi solo perchè non riescono a garantire nemmeno il convincimento di uno, e tanto meno il consenso di pochi; l'Italia fascista intende dare un esempio volitivo di forza consensuale, che è suprema energia di governo. E questo non soltanto per sè, per la propria condotta e per le mètte da raggiungere, ma anche per gli altri; poichè, non mai come in questi tempi, l'Europa, e non soltanto l'Europa, ha sofferto e soffre di questa impossibilità di propositi continuativi, in una politica che, per essere concreta di impegni, deve essere di autorità e di responsabilità.

Questa rinunzia alla discussione ha quindi un contenuto positivo e nessuno è autorizzato a ingannarsi su questo valore.

Dopo gli sbandamenti minacciosi degli avvenimenti del 1934, nei quali l'Italia, per decisione del Duce, seppe prendere, anche da sola, per sè, e, come si è riconosciuto, per il bene dell'Europa, un posto di responsabilità, gli accordi franco-italiani di Roma, che il Senato sta per approvare, seguiti dagli accordi di Londra, che sarebbero stati impossibili o monchi senza di quelli, e il convegno di Stresa, senza del quale a Ginevra sarebbe mancato il fiato anche per la deliberazione deplorativa dello scorso aprile, indicano il cammino che si è dovuto riprendere, per uscire da un terreno ingombro di rottami di protocolli, sistemi e conferenze, che serbano ancora certi loro titoli pomposi, e per ritrovare, come è manifesto dal discorso di Hitler, una eventuale base di discussioni. È un cammino che il Duce ha indicato da tempo, e sul quale ora si dovrebbero muovere passi decisi e concordati. Purtroppo, mentre esso appare il solo che possa ricondurre ad una vera solidarietà europea, e cioè ad una solidarietà

concreta su problemi precisi, fuori degli schemi di una sicurezza dogmatica, irraggiungibile per il semplice fatto che è inesistente, ecco che già si profilano minaccie di sbandamenti e di deviazioni. Ebbene, come è stato detto senza equivoco alcuno e con energica chiarezza, l'Italia è al suo posto e intende rimanervi per sè, e per quella pace dell'Europa, che è e deve essere anzitutto nella nostra volontà. Ma, come è stato detto, non tollera che a questo posto, liberamente scelto, altri possa considerarla vincolata da false impostazioni di problemi, come quello austriaco; o da presunti obblighi, il cui primo assurdo adempimento dovrebbe essere una inammissibile rinunzia ad esercitare pienamente quello che è il nostro diritto e il nostro dovere nell'Africa Orientale (*Approva-*zioni).

Nessuna mascheratura societaria può essere data a questi calcoli errati. Se mai, i patroni della Società delle Nazioni guardino alle esperienze passate e recenti, e considerino come simili giochi possono essere funesti soltanto, come già sono stati per avvenimenti dell'Estremo Oriente e dell'Europa, a quella che si usa chiamare l'autorità della Società.

I calcoli errati e meschini, minacciosi per quella solidarietà che faticosamente si riprende, sono respinti. Dietro a questa ripulsa è la Nazione intera, con l'intatto, moltiplicato prestigio dell'intervento, volontario e vittorioso, nella grande guerra; con la capacità di potenza coloniale, che le sue colonie ha conquistate duramente, seguendo la via aperta dalla falange dei suoi esploratori, e alla quale soltanto l'Italia può far seguire la schiera numerosa dei suoi propri coloni dissodatori e costruttori, e questo senza aver partecipato ai benefici di una spartizione che quindici anni fa era ancora il frutto della vittoria comune (*Applausi*). È la Nazione intera con la forza appassionata delle generazioni fasciste, che vanno al richiamo alle armi come al dovere più giocondo, senza quindi domandare e tanto meno ottenere impegni di scadenze a questo che per esse non è più un obbligo, quanto un atto di felice volontà.

Duce, Voi che avete dato alle generazioni dei giovani, dei nostri figli e dei nostri nipoti,

una divisa: « Credere, obbedire, combattere », consentite che in quest'ora in cui Voi avete rivolto il commosso orgoglioso pensiero ai Fanti della Peloritana, scagliati lungo l'Oceano Indiano, le generazioni qui presenti dei padri e degli avi — che molto hanno sofferto per la divina certezza del credere, che hanno sperimentato il combattere, e alle quali Voi avete dato l'incomparabile gioia dell'obbedire — Vi dicano che, anche per esse, fino alla fine della loro giornata terrena, la divisa è la stessa; e che, in qualunque momento e in qualunque contingenza, Voi potete dire all'Europa di averle tutte, fedeli e concordi, a servire quella missione dell'Italia che, sotto il segno del Littorio, è ritornata quale è stata nei millenni: italianissima e insieme universale, insopprimibile e necessaria, come nessun'altra, alla salute della civiltà (*Applausi vivissimi e prolungati, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono — per l'esercizio finanziario 1935-36 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudan, Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno » (N. 665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudan, Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudan, Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato fra l'Italia e la Francia relativo al regolamento dei loro interessi in Africa, firmato in Roma il 7 gennaio 1935 » (N. 666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato fra l'Italia e la Francia relativo al regolamento dei loro interessi in Africa, firmato in Roma il 7 gennaio 1935 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*, legge lo Stampato N. 666.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato fra l'Italia e la Francia relativo al regolamento dei loro interessi in Africa, firmato in Roma il 7 gennaio 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 7 del Trattato di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana e il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo stipulato in Londra il 22 novembre 1933 mediante scambio di Note » (N. 667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo stipulato in Londra il 22 novembre 1933 mediante scambio di Note ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, ed all'Accordo relativo stipulato in Londra il 22 novembre 1933 mediante scambio di Note.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino » (N. 597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*, legge lo Stampato N. 597.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Con apposite convenzioni, che saranno stipulate con gli enti interessati, sarà provveduto al compimento delle opere di assetto edilizio degli Ospedali e delle Cliniche universitarie di Torino, affidate al Consorzio di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 3, ed alla nuova sistemazione edilizia della Regia Opera di Maternità e della Regia Clinica ostetrico-ginecologica di Torino.

Le dette convenzioni saranno approvate con decreti emanati dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.

L'alta sorveglianza sui lavori è deferita al Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata a tal fine la spesa complessiva di lire 15.000.000, quale contributo dello Stato, che non potrà essere superato per alcun motivo, e che sarà assegnato per lire 9.000.000 al compimento delle opere di assetto degli Ospedali e delle Cliniche universitarie, e per lire 6.000.000 alla sistemazione della Regia Opera di Maternità e della Regia Clinica ostetrico-ginecologica.

(Approvato).

Art. 3.

La detta somma di lire 15.000.000 sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale in quote uguali di lire 5.000.000 ciascuna per ognuno degli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39, 1939-40.

(Approvato).

Art. 4.

Sono estese a tutti gli atti e contratti relativi alla esecuzione dei lavori anzidetti le disposizioni di favore e le esenzioni e facilitazioni fiscali concesse per i lavori che già si eseguono in Torino per la sistemazione degli Ospedali e delle Cliniche universitarie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Istituzione di una cattedra di "Onde elettromagnetiche" presso la Facoltà di scienze nella Regia Università di Roma » (N. 619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di "Onde elettromagnetiche" presso la Facoltà di scienze nella Regia Università di Roma ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta ai 21 posti di professore di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Roma stabiliti nella tabella *D* allegata al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di coprire il nuovo posto di ruolo, nominando professore ordinario di prima classe (Gruppo *A*, grado 4°) per l'insegnamento delle onde elettro-

magnetiche persona di altissima fama negli studi e nelle invenzioni relative, aggiungendosi il detto insegnamento a quelli della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Disposizioni per un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore » (N. 622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore.

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge potrà disporsi, con decreti Reali, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonchè l'aggregazione di Regie istituti superiori alle Regie università e la revisione dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo.

Nei decreti medesimi saranno stabilite le opportune modalità, e potrà, occorrendo, derogarsi alle vigenti disposizioni, esclusa la possibilità di maggiori oneri a carico dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 467, recante ulteriore

proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli » (N. 556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 467, recante ulteriore proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 467, recante ulteriore proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, concernente le nuove attribuzioni dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione e il cambiamento della sua denominazione in "Istituto Nazionale Fascista per gli Scambi con l'Estero" » (N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, concernente le nuove attribuzioni dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione e il cambiamento della sua denominazione in "Istituto Nazionale Fascista per gli Scambi con l'Estero" ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370, concernente le nuove

attribuzioni dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione e il cambiamento della sua denominazione in « Istituto Nazionale Fascista per gli Scambi con l'Estero ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario » (N. 569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario, con le seguenti modificazioni:

Al 2° comma dell'articolo unico sono soppresse le parole « od entro il più breve termine che sia stabilito dai suaccennati decreti di approvazione dei piani regolatori ».

Al medesimo 2° comma sono aggiunti i seguenti:

La predetta esenzione è estesa alle costruzioni e ricostruzioni da effettuare per l'attuazione dei piani regolatori edilizi che saranno approvati dall'Alto Commissario fino al 30 giugno 1936-XIV, purchè le costruzioni e ricostruzioni stesse siano compiute entro dieci

anni dalla approvazione del rispettivo piano regolatore e purchè questo abbia per scopo principale il risanamento.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili, compresi gli atti preliminari, fatti dal comune direttamente od in suo nome e conto dai concessionari diretti in base a convenzioni aventi data certa e stipulate dopo la entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione dei piani regolatori di cui sopra, saranno assoggettati alla sola tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce » (N. 584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario, legge lo Stampato N. 584.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I podestà dei comuni nei quali è istituito il mercato all'ingrosso del pesce, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono tenuti a nominare annualmente una Commissione consultiva e di vigilanza circa il funzionamento dei mercati stessi, della quale fanno parte il Direttore del mercato, un rappresentante della Federazione Provinciale Fascista ed un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle 5 Federazioni

Nazionali Fasciste: degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, degli artigiani, delle cooperative di produzione e lavoro e dei commercianti dei prodotti della pesca.

La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio annona o da altro funzionario cui il Podestà del rispettivo comune ritenga conferire tale incarico.

(Approvato).

Art. 2.

I componenti la Commissione hanno facoltà di accesso nel mercato all'ingrosso del pesce e di ottenere in visione dalla Direzione del mercato i documenti relativi al funzionamento del mercato stesso.

(Approvato).

Art. 3.

Il parere della Commissione è obbligatorio per tutte le modificazioni ai regolamenti ed in genere all'ordinamento del mercato che fossero proposte dal Comune.

Tali pareri debbono essere integralmente trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 4.

È obbligo del Presidente di convocare la Commissione almeno una volta ogni trimestre per un esame dell'andamento del mercato e tutte le volte che tale convocazione sia richiesta da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo studio di particolari argomenti.

Le conclusioni delle riunioni della Commissione vengono inviate in copia integrale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato)

Art. 5.

Le prestazioni dei componenti la Commissione sono gratuite. Le riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcun compenso.

(Approvato).

Art. 6.

L'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è abrogato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazione urgenti al Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti » (N. 588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazione urgenti al Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

Nei casi di urgenza, l'esecuzione dei contratti, relativi a lavori di riparazione del Regio naviglio, può avere inizio, con l'autorizzazione del Ministro della marina, prima della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di approvazione, quando sia richiesta.

L'Amministrazione curerà che gli atti abbiano corso con la massima sollecitudine e la dichiarazione motivata d'urgenza del Ministro sarà comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata approvazione del contratto l'assuntore non avrà diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti.

La facoltà di cui al 1° comma del presente articolo può essere esercitata limitatamente a metà dell'importo dei lavori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (N. 589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*, legge lo Stampato N. 589.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV è in facoltà del Ministro dell'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianità ed a scelta, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria, anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento ed il corso complementare di cui agli articoli 37 e 41 del decreto commissariale 24 agosto 1924-II e successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV i sottufficiali e i militari di truppa richiamati in servizio temporaneo dal congedo potranno essere ammessi, con norme da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica, a conseguire una sola promozione ad anzianità al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del richiamo, purchè siano stati promossi, almeno da un anno, i pari grado ed anzianità dei corrispondenti ruoli e delle corrispondenti categorie in servizio effettivo di carriera.

(Approvato).

Art. 3.

I sergenti maggiori ed i primi avieri, che abbiano quattro anni di permanenza nel grado,

potranno essere ammessi, fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV, al godimento dell'indennità di mestiere nella misura di cui al 2° comma dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, anche se non abbiano frequentato e superato i corsi professionali istituiti per tali gradi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena » (N. 603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo Stampato N. 603.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella allegata alla legge 9 giugno 1927, n. 905, è sostituito da quello di cui alla tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono soppressi i 200 posti di agenti di custodia in servizio provvisorio nelle nuove provincie, di cui alla tabella annessa al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2973.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

TABELLA

RUOLO ORGANICO DEI GRADUATI E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Comandanti	N.	60
Capiguardia di 1ª classe	»	120
Capiguardia di 2ª classe	»	120
Sottocapiguardia di 1ª classe	»	250
Sottocapiguardia di 2ª classe	»	350
Guardie scelte	»	2.350
Guardie	»	4.650
Guardie in esperimento	»	300
Totale		N. 8.200

====

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo esce dall'Aula salutato dagli applausi dell'Assemblea. Si grida: Duce, Duce!

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

BENNI, ministro delle comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI, ministro delle comunicazioni. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle moto-carrozzette e dai moto-furgoncini (677).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Albricci, Aldi Mai, Amantea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Borsalino, Brezzi, Broccardi, Broglia, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casati, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Celesia, Centurione Scotto, Chimienti, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Cremonesi, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio, D'Ancora, De Cillis, De Marchi, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Einaudi.

Facchinetti, Faggella, Faina, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Gaio, Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Gianini, Giardini Ernesto, Giordano Davide, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lago, Landucci, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marescalchi Arturo, Marozzi, Martin-Franklin, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montesor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Pietro, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Pinto, Pironti, Pitacco, Porro Ettore, Pozzo, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Romano Avezzana, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Salucci, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sit-ta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Volpi di Misurata.

Zippel, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione del-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1935

l'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (620):

Senatori votanti	245
Favorevoli	232
Contrari	13

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (664):

Senatori votanti	245
Favorevoli	231
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudan, Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno (665):

Senatori votanti	245
Favorevoli	237
Contrari	8.

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato fra l'Italia e la Francia relativo al regolamento dei loro interessi in Africa, firmato in Roma il 7 gennaio 1935 (666):

Senatori votanti	245
Favorevoli	238
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo stipulato in Londra il 22 novembre 1933 mediante scambio di Note (667):

Senatori votanti	245
Favorevoli	239
Contrari	6

Il Senato approva.

Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino (597):

Senatori votanti	245
Favorevoli	236
Contrari	9

Il Senato approva.

* Istituzione di una cattedra di « Onde elettromagnetiche » presso la Facoltà di scienze nella Regia Università di Roma (619):

Senatori votanti	245
Favorevoli	237
Contrari	8

Il Senato approva.

Disposizioni per un organico concentrazione delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore (622):

Senatori votanti	245
Favorevoli	233
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 467, recante ulteriore proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli (556):

Senatori votanti	245
Favorevoli	236
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, concernente le nuove attribuzioni dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione e il cambiamento della sua denominazione in « Istituto Nazionale Fascista per gli Scambi con l'Estero » (557):

Senatori votanti	245
Favorevoli	235
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario (569):

Senatori votanti	245
Favorevoli	235
Contrari	10

Il Senato approva.

Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce (584):

Senatori votanti	245
Favorevoli	236
Contrari	9

Il Senato approva.

Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazione urgenti al Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti (588):

Senatori votanti	245
Favorevoli	240
Contrari	5

Il Senato approva.

Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (589):

Senatori votanti	245
Favorevoli	238
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena (603):

Senatori votanti	245
Favorevoli	236
Contrari	9

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Berio, Piola Caselli, Mazzocco, Orlando, Russo, Sandicchi, Rota Giuseppe, Concini, San Martino, Giuria, Cattaneo Giovanni, De Vito a presentare alcune relazioni.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Relazioni della Commissione di contabilità interna sui *Doc. LXXIX* e *Doc. LXXX*.

PIOLA CASELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore (662).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme per la riforma degli Istituti per le Case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti (599).

ORLANDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento di Littoria e delle relative norme di attuazione (601).

Disposizioni concernenti il piano di risanamento e costruzioni edilizie in Livorno (608).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme pel conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza (535).

SANDICCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (663).

ROTA GIUSEPPE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (585);

Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (586);

Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina (587).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Costituzione del comune di Pontinia in provincia di Littoria (640).

SAN MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale (657);

Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale (658).

GIURIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito (637).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » (643).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli (651).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Berio, Piola Caselli, Mazzoccolo, Orlando, Russo, Sandicchi, Rota Giuseppe, Concini, San Martino, Giuria, Cattaneo Giovanni, De Vito della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Riduzione di tariffa per la spedizione da parte di Case fonografiche di pieghi o pacchi contenenti dischi diretti alla Discoteca di Stato » (N. 609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione di tariffa per la spedizione da parte di Case fonografiche di pieghi o pacchi contenenti dischi diretti alla Discoteca di Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

Le pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) che le Case editrici fonografiche italiane o rappresentate in Italia, debbono inviare alla Discoteca di Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1934, n. 130, se spedite a mezzo postale, godono del trattamento previsto dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni, purchè rechino all'esterno la dicitura « Tariffa ridotta » seguita dalla citazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 » (N. 502-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 ».

A questo disegno di legge sono stati proposti degli emendamenti da parte della Commissione dei decreti-legge.

A quelli già contenuti sul testo a stampa va aggiunto un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 2. Dopo le parole « Il limite superiore di età » devono aggiungersi le altre « per conseguire la nomina a sottotenente di complemento ».

Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra se gli emendamenti sono accettati dal Governo e se consente che la discussione si apra sul testo emendato.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Accetto gli emendamenti e consento che la discussione si apra sul testo emendato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'articolo unico nel testo emendato.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, con le modificazioni risultanti dal seguente testo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta successivamente modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 353, dal Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1883, e dal Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 956, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le Armi e Corpi ad eccezione del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente. Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'articolo 10.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di reclutamento e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

30 anni per i tenenti di artiglieria e del genio reclutati in base all'articolo 10;

32 anni per i sottotenenti provenienti direttamente dai sottufficiali di cui al successivo articolo 3, nn. 2, 3 e 4;

32 anni per i tenenti del Corpo sanitario e del Corpo veterinario reclutati in base all'articolo 15;

36 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali dei carabinieri Reali;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso. Qualora le nomine debbano essere precedute da appositi corsi, il limite di età va diminuito di tanti anni quanti sono gli anni dei corsi;

3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione militare.

I limiti massimi di età, per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati:

di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

L'aumento di cui al precedente comma non si cumula con quello previsto all'articolo 2, comma 5°, del presente decreto.

È revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenenti di cui all'articolo 3, n. 2, lettera a) e quella a tenente, di cui agli articoli 10 e 15, di quegli ufficiali coniugati o vedovi con prole a carico che — entro il termine stabilito dal regolamento — non abbiano ottenuto la declaratoria dell'idoneità e sicurezza della rendita dotale.

Art. 2. — I sottotenenti in servizio permanente sono tratti:

1° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) dagli allievi delle Accademie militari provenienti dai collegi militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nelle Accademie in seguito a concorso

per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio, delle armi suddette, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle Accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

c) per le sole armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio dei carabinieri Reali in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma precedente, ammessi, quali allievi nelle Accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

2° per il corpo di commissariato:

a) dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facoltà indicate dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'Accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facoltà di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'Accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

3° per il corpo di amministrazione e di sussistenza:

a) dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai collegi militari, dai licenziati degli Istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale.

Art. 3. — I sottotenenti sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti:

1° per l'arma dei carabinieri Reali:

dai marescialli maggiori in servizio dell'arma che, da almeno un anno, siano stati nominati dal comando generale dell'arma in una delle cariche indicate dal regolamento, siano stati designati dal predetto comando generale ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

2° per le armi di fanteria e cavalleria:

a) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, in congedo o in servizio, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 2 ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento;

b) dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle suddette armi cheentino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie o squadroni, siano stati designati dalle autorità gerarchiche, ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

3° per le armi di artiglieria e del genio (salvo il disposto dell'articolo 10);

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) della rispettiva arma

che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente n. 2, cioè contino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle batterie o compagnie, siano stati designati dalle autorità gerarchiche ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

4° per i corpi di amministrazione e di sussistenza:

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera *b*) dello stesso n. 2;

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanità e di sussistenza che abbiano sette o più anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso, gli ospedali militari o infermerie presidiarie per quelli di sanità, e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; siano stati designati dalle autorità gerarchiche ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento.

Art. 4. — All'atto dell'ammissione alle Accademie militari i sottufficiali di cui all'articolo 2 debbono rinunciare al grado *per la durata dei corsi*; il relativo provvedimento sarà adottato con determinazione ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi dei corsi, i detti sottufficiali saranno reintegrati nel loro grado ed il tempo trascorso nelle Accademie è computato, in tal caso, nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 5. — Nell'arma dei carabinieri Reali un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, e due terzi ai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre armi.

In difetto di elementi idonei di una delle predette categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore dell'altra.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel

grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti nominati direttamente dai sottufficiali a norma dei numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi reclutati dai sottufficiali, di cui alla lettera *b*) dei numeri 1° e 3° dell'articolo 2, ed i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera *a*) dei numeri 1° e 3° dell'articolo 2, nonché ai sottufficiali dei carabinieri Reali di cui alla lettera *c*) del n. 1° dell'articolo 2 (in misura non superiore a nove, ogni anno, in totale).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra è anche compreso, per le sole armi di fanteria e cavalleria, il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento, di cui al numero 2° dell'articolo 3.

Nell'aliquota di dodici sedicesimi, di cui sopra, è anche compreso, per l'artiglieria ed il genio, il numero degli ammessi eventualmente alla relativa scuola di applicazione, a norma del seguente articolo 10.

Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una, con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra: fermo restando, però che il numero totale delle nomine deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento, la forza a ruolo prevista per ogni singolo anno.

Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente è devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera *b*) del n. 2° dell'articolo 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera *a*) del predetto n. 2.

Anche per detti ufficiali le proporzioni possono essere variate, come sopra è detto.

Art. 6. — Gli allievi delle accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione, seguono nei ruoli, quelli che la conseguono nella prima.

I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di

complemento, di cui all'articolo 3, sono nominati in servizio permanente sotto la data di cui sopra e seguono, nel rispettivo ruolo, l'ultimo dei provenienti dalle accademie.

Art. 7. — I sottotenenti che provengono dai corsi di reclutamento di cui all'articolo 2 e quelli reclutati dagli ufficiali di complemento, conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione eventualmente stabiliti dal regolamento.

L'aver compiuto con successo i corsi di applicazione suddetti è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento.

Art. 8. — I sottotenenti di qualunque provenienza che non superino i corsi di applicazione cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta, possono continuare nel servizio presso i corpi, conseguendo però la promozione a tenente con un anno di ritardo, in confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'articolo 7.

Art. 9. — I sottotenenti che provengono direttamente dai sottufficiali, di cui all'articolo 3, sono nominati entro il 31 dicembre dell'anno, sotto una data posteriore a quella dei sottotenenti di cui all'articolo 6, e conseguono la promozione a tenente — semprechè prescelti per l'avanzamento — dopo quattro anni di grado.

Gli ufficiali reclutati come dal capoverso precedente non frequentano i corsi di cui all'articolo 7.

L'avanzamento, nel servizio permanente effettivo, dei sottotenenti reclutati come sopra, è limitato fino al grado di capitano.

Art. 12. — I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3, 10 e 15, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi delle accademie nonchè dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi e partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi e sessioni successive.

Art. 13. — I due terzi dei posti spettanti ai tenenti, come dal primo comma dell'articolo 5, sono devoluti, nelle proporzioni in appresso indicate, ai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'arma dei carabinieri Reali, vengano dichiarati idonei:

a) tre quarti ai tenenti provenienti dagli allievi delle accademie militari di cui al numero 1° dell'articolo 2, lettera a) e b);

b) un quarto ai tenenti provenienti dai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, nominati sottotenenti con le norme di cui al n. 1° del citato articolo 2, lettera c).

In difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopraindicate possono essere variate in favore dell'altra.

Art. 15. — Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso, tra i giovani che non abbiano superato l'età di cui all'articolo 1 e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia con-

seguiti entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zootecnia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'articolo 50 del Regio decreto 4 maggio 1925, numero 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso di ammissione è per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento.

Il reclutamento in base al presente articolo è effettuato mediante nomina a tenente in servizio permanente.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanità militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento, sono dispensati dal frequentare il corso presso la scuola di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente articolo è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianità nel grado suddetto, quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario e veterinario.

Art. 19. — I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio sono tratti, mediante concorso, dagli ufficiali inferiori delle rispettive armi che abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di artiglieria e genio ov-

vero siano in possesso di laurea da stabilirsi con norme regolamentari; occorre inoltre che abbiano superato apposito corso superiore tecnico.

L'assegnazione al servizio tecnico armi e munizioni e al servizio studi ed esperienze del genio è definitiva.

Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato, in base a concorso, tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo di artiglieria e del genio e tra quelli delle altre armi che posseggano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura ed industriale, in matematica ed in fisica per aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria e facoltà universitarie.

Tutti gli ufficiali concorrenti debbono:

a) *se capitani*: aver prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unità motorizzate;

b) *se tenenti*: aver almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.

I designati sono nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico » ed in tale veste devono compiere con esito favorevole:

1° il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);

2° un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verificano delle vacanze nel servizio stesso.

Tale assegnazione è definitiva.

Art. 20. — Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni è tratto, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste.

I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale, cui siano successivamente assoggettati, possono, anche con il

nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.

Il personale direttivo dei centri rifornimento quadrupedi è reclutato, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Per poter esser assegnati al personale dei centri rifornimento quadrupedi, con la carica di vice direttore, i capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Art. 21. — Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°.

I marescialli maggiori dei carabinieri Reali che vengano nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 22. — Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro

ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti normalmente, per l'arma o corpo cui appartengono, o nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto del successivo articolo 23, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento e che, nominati aspiranti, siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a sottotenente;

2° allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio che abbiano ottenuto l'ammissione alla scuola stessa come dall'articolo 10;

4° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale secondo programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

5° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

6° militari in congedo illimitato che, non soggetti al momento della chiamata della classe di leva all'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, si trovino in possesso di titoli di studio superiori a quelli per i quali vige tale obbligo e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti per i corsi stessi.

Art. 23. — La nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita, in ogni tempo, ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di Modena dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'Istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del prescritto titolo di studio di cui all'articolo 15 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali è sufficiente il solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento. Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma o corpo che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 15 (salvo per

i chimici farmacisti l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti.

I sottotenenti di complemento nominati in base al presente decreto salvo gli eventuali maggiori obblighi per quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e per quelli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali e salva l'eccezione sancita dall'ultimo comma del n. 2° dell'articolo 21, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 2.

In deroga al limite di età di anni 32, possono essere nominati sottotenenti in servizio permanente nella propria arma, negli anni 1934 e 1935, i sottufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio appartenenti alle classi 1899 e 1900, purchè abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in reparti di prima linea e soddisfino alle altre condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento quale risulta sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

Per gli anni 1934 e 1935, il limite massimo di età per la nomina a sottotenente dei carabinieri Reali in servizio permanente, dei marescialli maggiori dell'Arma, è portato ad anni 40.

Per l'anno 1935 i sottotenenti di sussistenza occorrenti per ripianare i posti di ruolo di cui alla tabella n. 11 allegata alla legge sull'avanzamento, sono reclutati mediante concorso per esami dai marescialli di cui all'articolo 29 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che non abbiano superato il 40° anno di età alla data del bando di concorso.

Qualora con detto reclutamento non si riesca a ripianare i posti messi a concorso, il reclutamento per i posti ancora disponibili sarà effettuato dai sottufficiali delle altre Armi e Corpi di cui al n. 4 del citato articolo 3, mo-

dificato, con le norme indicate nell'articolo stesso.

I limiti massimi di età, per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Il limite superiore di età, per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, è portato a 50 anni per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri Reali che facciano domanda di conseguire la nomina predetta all'atto del loro invio in congedo; e a 55 anni per i sottufficiali e militari di truppa delle varie armi e corpi che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918.

Art. 3.

L'articolo 35 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta successivamente modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 353, dal Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1883, e dal Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 956, è sostituito dal seguente:

Art. 35. — I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a loro domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva Arma o Corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè siano dichiarati idonei da speciali Commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

I sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti), e nel Corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 23

e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per i sottotenenti di complemento delle varie Armi e Corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel Corpo sanitario militare o nel Corpo veterinario.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 giugno 1929, numero 1185.

Art. 4.

Agli allievi che frequentano le Accademie o i corsi di abilitazione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti all'epoca della loro ammissione alle Accademie o ai corsi suddetti.

Art. 5.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale del Regio esercito e che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano in servizio permanente effettivo nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento, purchè siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

Art. 6.

È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1934, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, un breve intermezzo di un vecchio ex-irredento a favore degli Italiani non regnicoli.

Gli Italiani forti, lavoratori, sobri, intelligenti, audaci sono sparsi in tutto il mondo. Talora sono raggruppati in grosse unità, formando quasi delle intere città; talvolta invece sono sparsi singolarmente, in ogni più remota parte del mondo. Questi Italiani, durante il periodo in cui l'emigrazione contava parecchie centinaia di migliaia di persone all'anno, non erano protetti dallo Stato, anzi si considerava l'emigrazione come una utile cavata di sangue alla Nazione per poterla far vivere un po' più comodamente.

Purtroppo questo sistema portava a veri naufragi di nostri connazionali, i quali o erano sfruttati indegnamente da imprese oppure morivano anche di fame. I più audaci, i più intelligenti riuscivano a conquistare delle posizioni, anche molto rilevanti.

Il Fascismo ha avuto un grandioso merito, ed ha fatto un'opera veramente meravigliosa assistendo moralmente e anche materialmente tutti gli Italiani all'estero. I nostri connazionali, raccolti in Fasci, si ritrovarono insieme, si sentirono più forti per mantenere intatta la loro nazionalità, e quindi poterono vivere un po' più umanamente di prima.

Ma non solo questo fece il Fascismo, perchè prese i figli degli emigrati e li portò in Italia affinché conoscessero la loro madre Patria. Anche questa è una altissima benemeranza del Fascismo.

Ma non si contentò ancora: cercò di facilitare agli Italiani all'estero che, soggetti alle leggi più diverse sulla cittadinanza, avevano perduto quella italiana o automaticamente dopo una determinata residenza all'estero o perchè, nati da Italiani ma fuori d'Italia, assumevano la cittadinanza dello Stato di nascita.

Per facilitare il ricupero della cittadinanza il Fascismo ha elaborato un decreto-legge del dicembre scorso con il quale si fece in modo che il ricupero fosse molto facilitato con l'abbreviazione della durata di residenza nel Regno per poter ottenere la cittadinanza italiana; e anche, prescindendo dalla residenza nel Regno, esso veniva concesso agli Italiani che avessero prestato dei servizi utili all'Italia

anche risiedendo all'estero; infine, eccezionalmente il Governo, in forza di quel decreto, può dare la cittadinanza italiana anche prescindendo da ogni altra condizione stabilita dalla legge.

Tutti questi provvedimenti servono a mantenere alto il sentimento d'italianità all'estero, a non lasciarlo cadere nè per forza di leggi locali, nè per insidie o per allettamenti, come accade in qualche Stato.

Date tali premesse, non mi sembra che il decreto-legge che abbiamo in esame sia conforme a queste direttive del Fascismo perchè esso stabilisce, in un certo punto, delle norme che sono in aperto contrasto con quelle direttive.

Citerò un aneddoto della mia adolescenza, perchè io sono passato attraverso le peripezie portate da restrizioni di leggi e anche da larghezze di trattati, le prime a mio svantaggio, le seconde a mio vantaggio. Il trattato del 1867 che seguì le disfatte di Custoza e di Lissa, era molto più largo di quello che seguì Vittorio Veneto e la battaglia del Piave, cioè il trattato di Rapallo. In quel trattato era consentito a chiunque fosse pertinente alle provincie, che dall'Impero austro-ungarico erano passate al Regno d'Italia (trattato del 1867), di chiedere l'espatrio dall'Impero in qualunque momento durante tutta la sua vita, e così anche pei figli dei pertinenti a tali provincie, tanto che io oggi, alla tenera età di anni 76, potrei ancora, se l'Impero austriaco fosse ancora in piedi, chiedere l'espatrio in base a quel trattato del 1867.

Il trattato di Rapallo non concesse che un anno di tempo per l'opzione alla cittadinanza italiana, cosa enorme assolutamente.

Dunque questi Italiani, viventi stranieri su terra propria, non hanno alcun mezzo legale per poter divenire cittadini italiani.

Io sono nato a Capo d'Istria nel '59, mi sono stati imposti i nomi di Italo, Vittorio nel '59, prima della guerra. Questo dice quali erano i sentimenti della mia famiglia. Appena la mia famiglia fu trasferita ad Udine, io feci domanda per entrare al Collegio militare di Napoli. La domanda dal Distretto militare di Udine andò al Ministero. Dopo pochi giorni sono stato chiamato al Distretto militare di Udine. Qui trovai un vecchio capitano — allora non

c'erano limiti di età e credo che avrà avuto più di 60 anni — il quale mi investì dicendomi: « Lei mi ha fatto avere un bel « cicchetto » — gergo militare piemontese — mi ha fatto avere un bel cicchetto dal signor colonnello. Venga qua ! » E mi dà un dispaccio del Ministero dove era scritto: « La domanda del giovane Vittorio Zupelli non può essere tenuta in conto perchè egli non è regnicolo. Se codesto Comando avesse esaminato con maggior cura i documenti annessi alla domanda avrebbe potuto risparmiarne l'invio ». Figurarsi che cosa il colonnello avrà detto al capitano e questo a sua volta a me: « È colpa sua, ragazzaccio ! Se lei mi diceva che Capo d'Istria non era in Italia questo non sarebbe avvenuto » (*Si ride*).

Il bello è che io avevo sulla punta delle labbra una risposta che, fatta da un ragazzo di dodici o tredici anni ad un vecchio di sessanta, sarebbe sembrata piuttosto impertinente, poichè Capo d'Istria era in Italia ma non era nel Regno d'Italia.

Però in base al trattato del 1867, come dicevo prima, avvenuto dopo due sconfitte italiane, io ho potuto ancora fare la carriera militare. Sono entrato nel '78 all'Accademia e 40 anni dopo, scortato dal capitano Luigi Federzoni, oggi nostro eccellentissimo Presidente, e dal collega Nunziante, ho avuto la più alta soddisfazione che si possa avere, come irredento, di entrare come Ministro della guerra del Regno d'Italia in Capo d'Istria. (*Applausi*).

Ora, come dicevo prima, abbiamo purtroppo ancora degli italiani che non hanno la cittadinanza italiana, ma nei petti dei quali ferve ancora lo spirito fortissimo d'italianità. Questi disgraziati per varie ragioni, oppure i loro figli, non possono optare per la cittadinanza italiana, e se anche si potesse dar loro la cittadinanza con le facilitazioni che il Governo Fascista ha fatto, per causa di una clausola del punto uno del primo articolo del decreto-legge in esame, essi sarebbero esclusi assolutamente da ogni possibilità di fare servizio come ufficiali dell'esercito italiano. La disposizione infatti dice: « essere cittadini italiani ». (Questo vi era anche prima ed è giusto che sia così); « i non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di avere adempiuto ad ogni dovere militare verso lo Stato di provenienza ». Ora i doveri militari,

ad esempio per l'Italia, vanno dal 18° al 55° anno di età; nella Turchia di Abdul Amid andavano dal 14° al 60° anno di età; nella maggior parte degli Stati europei andavano, prima della guerra, fino al 45° anno, e credo che oggi i limiti superiori siano dappertutto aumentati, perchè oggi non basta difendere solo la frontiera, ma bisogna anche difendere l'interno degli Stati, a causa dei progressi dell'aeronautica. In queste circostanze lo vedete voi, onorevoli colleghi, quel tenero allievo dell'Accademia di 56 o di 60 anni od anche solo di 46, che deve ancora fare l'Accademia e tutto il resto, per diventare sottotenente ad una età alquanto matura? Vedete quindi l'impossibilità per questi non regnicoli di diventar ufficiali dell'esercito italiano.

Io domando che questa dicitura sia sostituita da quest'altra, al punto uno dell'articolo 1°: « gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino a tutte le altre condizioni stabilite dalla presente legge ». Questa non è una novità. La legge prima, ai miei tempi quando aspiravo a diventare ufficiale, diceva soltanto « essere regnicoli ». Quando venne al potere il gran patriota che fu Francesco Crispi, aggiunse a quell'articolo ciò che ho detto ora, non so se colle stesse parole, ma certamente con lo stesso senso. Io propongo che tale disposizione sia ripristinata.

Ora vi è anche un'altra condizione difficilissima a raggiungersi proprio da quegli italiani ai quali accennavo prima. Non è più la mano di velluto ipocrita, se si vuole, dell'Impero austro-ungarico che grava su essi: oggi i dominatori di quelle regioni, di civiltà alquanto arretrata, adottano metodi molto differenti e molto più primitivi. È molto difficile che un giovane di quei paesi possa, anche per ragioni di famiglia, avere la tessera fascista; perciò io credo che quell'inciso bisognerebbe toglierlo, tanto più che il successivo punto 4 dice: « avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione militare ».

Badate che l'intolleranza cui accennavo prima si è verificata anche l'anno scorso, ma si è verificata in una forma abbastanza strana.

I giovani che erano stati chiamati in Italia per vedere la loro vera Madre Patria, quando fecero ritorno dovettero togliersi la divisa di balilla e dovettero rinchiuderla nelle loro valigette. Ma non basta, la dogana di quel paese sequestrò tutte quelle uniformi e lo fece considerandole quasi come corpi di reato verso le famiglie che avevano mandato quei giovani in Italia.

Ciò vi dà un'idea della intolleranza di ogni italianità che si manifesta non solo contro gli individui, ma che ha avuto delle prove vandaliche anche rispetto a monumenti ed alle opere d'arte, fatti questi che hanno avuto ripercussione anche in Italia.

A me sembra dunque che non bisogna mettere questi inceppamenti ai giovani, i quali ad una sola cosa aspirano e cioè alla più alta e nobile espressione del loro patriottismo, dedicando l'intera loro esistenza alla difesa della grandezza dei diritti e dell'onore d'Italia ed alla gloria del suo Re. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udito. Il senatore Zupelli propone due emendamenti all'articolo 1° del Regio decreto 28 gennaio 1935 da convertirsi in legge.

Il primo emendamento consiste nella sostituzione della seguente dizione a quella del primo paragrafo dell'articolo in questione: « 1° essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge ».

Il secondo emendamento consiste nella soppressione del paragrafo terzo dello stesso articolo, che richiede l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per la nomina ad ufficiale.

A termini del regolamento queste proposte dovrebbero essere appoggiate almeno da quattro altri senatori, ma il consenso manifestato da parte dell'Assemblea a quanto il senatore Zupelli ha detto credo possa equivalere a questa formalità. Domando perciò all'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra se accetta le proposte di emendamento fatte dal senatore Zupelli.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il senatore Zupelli, che segue con tanto interesse, competenza e senso di patriottismo tutte le discussioni di carattere mili-

tare che si svolgono in questa Assemblea, ha presentato due emendamenti chiaramente illustrandoli. Con essi egli mira ad offrire la possibilità, ai regnicoli di sentimenti italiani, di entrare nelle file dell'Esercito, quali ufficiali.

Il Governo accetta il primo emendamento proposto dal senatore Zupelli (*vivi applausi*) nella sostanza e nella forma con cui lo ha redatto. Nei riguardi del secondo, trattasi di una questione di principio; e sulle questioni di principio bisogna rassegnarsi a qualche sacrificio, pur di salvaguardare l'essenza del principio stesso.

La nostra legislazione prescrive che nessun cittadino italiano possa concorrere a impieghi statali se non provvisto della tessera fascista; sarebbe ben strano che, da tale condizione *sine qua non*, fossero dispensati proprio i giovani che aspirano ad essere ufficiali delle Forze armate. Ciò non essendo possibile, il Governo non può accettare l'emendamento Zupelli; tutt'al più, per qualche caso eccezionale, potrebbe essere riservata alla discrezione del Capo del Governo ogni decisione.

In conseguenza prego il senatore Zupelli di dare al suo secondo emendamento il significato di raccomandazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra accetta il primo dei due emendamenti proposti dall'onorevole senatore Zupelli e non accetta il secondo. Chiedo all'onorevole senatore Zupelli se insiste nella sua proposta.

ZUPELLI. Onorevoli Colleghi, io mi auguro che la questione sia meglio approfondita, come ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra, quindi non posso che convertire il mio emendamento in una raccomandazione. Pertanto raccomando che la questione sia esaminata con la massima cura avuto riguardo a quelle speciali circostanze che ho avuto l'onore di esporre al Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il seguente emendamento proposto dal senatore Zupelli e accettato dal Governo.

Il n. 1 dell'articolo 1 del Regio decreto-legge è così emendato: « essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1935

soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge ».

L'emendamento è approvato.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale » (N. 623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del Fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo » (N. 633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo

fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al comune di Campione d'Italia » (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al comune di Campione d'Italia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al comune di Campione d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti » (N. 635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti a tutte le organizzazioni giovanili del Regime » (N. 645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti a tutte le organizzazioni giovanili del Regime ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*, legge lo Stampato N. 645.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La tassa di concessione governativa sulla licenza annuale rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza per porto di fucile per uso di caccia, stabilita nella misura di lire 100 dall'articolo 24 del Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e dall'articolo 85 del Testo Unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina, e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, è ridotta a lire 70, per le licenze annuali che verranno rilasciate a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori, dipendenti dalla Federazione Nazionale Fascista cacciatori italiani ed a lire 50 per quelle a favore degli appartenenti a tutte le organizzazioni giovanili del Regime.

(Approvato).

Art. 2.

Resta ferma l'applicazione della tassa di bollo di lire 5, e la sopratassa di lire 10, da devolversi, quest'ultima, a favore delle Commissioni venatorie provinciali, di cui, rispettivamente, all'articolo 105 della tariffa allegata A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, modificata, per quanto riguarda la misura, dal Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 941, ed all'articolo 86 del suindicato Testo Unico delle leggi per l'esercizio della caccia.

(Approvato).

Art. 3.

Per usufruire della riduzione delle tasse di cui all'articolo 1 gli iscritti alle Sezioni delle

Associazioni provinciali dei cacciatori devono presentare alla competente autorità di pubblica sicurezza la relativa tessera di iscrizione ed i giovani la tessera di iscrizione alla rispettiva organizzazione, ovvero un certificato rilasciato dal dirigente dell'organizzazione medesima attestante che il richiedente vi è iscritto e che è in corso il rilascio della tessera relativa.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto Reale verranno istituiti appositi foglietti di carta bollata per la riscossione delle tasse di concessione governativa nelle misure stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà stabilita l'entrata in vigore della presente legge e saranno dettate le norme per la sua attuazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Fissazione del nuovo termine entro il quale il comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo palazzo per gli uffici finanziari » (N. 646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione del nuovo termine entro il quale il comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo palazzo per gli Uffici finanziari ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto in data 24 settembre 1934 intervenuto tra lo Stato ed il comune di Genova, in virtù del quale, in modifica dell'articolo 5 della Convenzione in data 11 giugno 1927, è stato fis-

sato al 30 aprile 1935 il termine entro il quale il comune dovrà compiere la costruzione del Palazzo per sede degli Uffici finanziari di Genova. In caso di ritardo il comune dovrà pagare una penale di lire 500 al giorno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa » (N. 648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo Stampato N. 648.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione al comune di Enna di un contributo da parte dello Stato di lire 500.000 per il completamento delle opere di provvista idrica e di fognatura della città.

Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze verranno stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1935-36.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il contenimento delle acque del bacino del Pergusa, in provincia di Enna, quali opere idrauliche di 2ª categoria.

Alla relativa spesa di lire 500.000 si farà fronte con le disponibilità esistenti sui fondi autorizzati con i Regi decreti-legge 28 settembre 1934, n. 1571 e 17 dicembre 1934, n. 2022.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1931-32 » (N. 649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1931-32 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo Stampato N. 649.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della

spesa del Ministero delle corporazioni, in	L.	102.069.362,05
delle quali furono rimosse	»	101.790.585,90

e rimasero da riscuotere	L.	278.776,15
--------------------------	----	------------

=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo,

sono stabilite in	L.	102.069.362,05
delle quali furono pagate	»	85.000.175,99

e rimasero da pagare . . .	L.	17.069.186,06
----------------------------	----	---------------

=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, restano determinate in

delle quali furono rimosse	»	390.704,85
----------------------------	---	------------

e rimasero da riscuotere	L.	»
--------------------------	----	---

=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-1931, restano determinate in

delle quali furono pagate	»	21.991.055,29
---------------------------	---	---------------

e rimasero da pagare . . .	L.	1.715.391,47
----------------------------	----	--------------

=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 1)	L.	278.776,15
---	----	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	»	»
--	---	---

Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	»
--	---	---

Residui attivi al 30 giugno 1932	L.	278.776,15
--	----	------------

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 2)	L.	17.069.186,06
---	----	---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	1.715.391,47
--	---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1932	L.	18.784.577,53
---	----	---------------

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione » (N. 652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanzioni a

carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo Stampato N. 652.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva, che abbiano ricevuto dall'autorità militare partecipazione scritta della loro destinazione in caso di mobilitazione, hanno l'obbligo di conservare con la massima cura il documento col quale la partecipazione è stata effettuata.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorità militare potrà chiedere agli ufficiali, che debbono esserne in possesso, la restituzione del documento in qualsiasi momento, ovvero la esibizione di esso in occasione delle chiamate di controllo o dei richiami per istruzione.

L'ufficiale che, per aver smarrito la partecipazione, non la restituisce, ovvero non la esibisce all'autorità militare, nelle circostanze previste dal comma precedente, è punito, a richiesta dell'autorità militare da cui l'ufficiale stesso dipende, con l'ammenda da lire 50 a lire 1500.

Si applicano le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 4 e quelle degli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 3.

In caso di smarrimento, le richieste di rinnovo della partecipazione di cui all'articolo 1 dovranno essere dagli interessati rivolte subito, con apposita motivata domanda, all'autorità militare dalla quale dipendono, che provvederà a rilasciare loro copia della partecipazione smarrita.

(Approvato).

Art. 4.

Non è punibile colui che abbia presentata la domanda di rinnovo della partecipazione prima che gli sia pervenuta la richiesta di restituzione del documento da parte dell'autorità militare, ovvero prima che siano stati indetti la chiamata di controllo o il richiamo per istruzione.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 6.

Non è punibile a termini del precedente articolo 2 l'ufficiale che non restituisca, ovvero non esibisca la partecipazione relativa al centro di mobilitazione in occasione di richiesta dell'autorità militare, ovvero di chiamate di controllo o richiami per istruzione effettuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 5.000.000 per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità » (N. 654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 5.000.000 per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo Stampato N. 654.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5 milioni per provvedere, a norma delle disposizioni vigenti, alla esecuzione diretta di opere pubbliche dello Stato od alla concessione di sussidi ad enti locali ed a privati in dipendenza di danni prodotti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nel primo semestre del 1935 e da altre pubbliche calamità verificatesi anteriormente.

La suindicata spesa sarà iscritta con decreto del Ministro delle finanze nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1934-35.

(Approvato).

Art. 2.

Per la riparazione dei danni di cui al precedente articolo nelle provincie dell'Italia Meridionale ed Insulare sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e seguenti del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. » (N. 660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo Stampato N. 660.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Negli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, è soppressa la parola « ininterrotto ».

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle forze armate dello Stato » (N. 668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle

chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle forze armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo Stampato N. 668.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 175, 182, 203, 204, 205 e 206 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

(Approvato).

Art. 2.

Per le chiamate ordinate dall'autorità militare per il controllo della forza in congedo e per le dichiarazioni di residenza dei militari, si applicano le disposizioni della legge 27 marzo 1930, n. 460, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente capoverso: « Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente: « I militari in congedo di cui ai precedenti articoli 1 e 3 devono presentarsi al capo della Amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.

« Non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

« I militari medesimi, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare dalla quale dipendono, se ufficiali, con l'ammenda di lire 50 a lire 1500; se sottufficiali, graduati o militari di truppa, con l'ammenda da lire 20 a lire 300.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1935

« Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda ».

« La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato ».

Nell'articolo 5 la frase « con i precedenti articoli 2 e 4 » è sostituita dalla seguente: « con il precedente articolo 4 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente: « In caso di insolvibilità del condannato, la pena dell'ammenda si converte nel carcere militare, col ragguglio di un giorno per ogni lire cinquanta o frazione di lire cinquanta ».

« Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente al carcere militare sofferto, col ragguglio stabilito nel precedente comma ».

« Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, raggugliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare ».

L'articolo 7 viene sostituito dal seguente: « La cognizione delle contravvenzioni prevenute dall'articolo 4 della presente legge appartiene ai tribunali militari ».

« Nei procedimenti per detta contravvenzione può, senza procedersi al dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417 ».

« Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento ».

(Approvato).

Art. 3.

La legge 27 marzo 1930, n. 460, con le modificazioni ad essa apportate dal precedente ar-

ticolo 2, è estesa alle Colonie, dove sarà applicata con le modalità che verranno stabilite con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 33 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare » (N. 669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 33 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 33.000.000, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Albricci, Aldi Mai, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Bazan, Belfanti, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Borletti, Brezzi, Bfoccardi, Broglia, Brusati Ugo.

Caccianiga, Camerini, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cicconetti, Cimati, Ciruolo, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Marchi, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Facchinetti, Faina, Falck, Fara, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foscini, Fracassi, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gherzi Giovanni, Giardini Ernesto, Gigante, Giordano Davide, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Joele, Josa.

Krekich.

Lago, Landucci, Lanza Branciforte, Larussa, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Martin-Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cosilla, Nuvoloni.

Orsi Pietro, Ovio.

Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Romano Avezzana, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino.

Salucci, Salvi, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Spezzotti, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Riduzione di tariffa per la spedizione da parte di Case fonografiche di pieghi o pacchi contenenti dischi diretti alla Discoteca di Stato (609):

Senatori votanti	174
Favorevoli	165
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1935

approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (502):

Senatori votanti	174
Favorevoli	161
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale (623):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo (633):

Senatori votanti	174
Favorevoli	162
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di turismo al comune di Campione d'Italia (634):

Senatori votanti	174
Favorevoli	162
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio

finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti (635):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti a tutte le organizzazioni giovanili del Regime (645):

Senatori votanti	174
Favorevoli	162
Contrari	12

Il Senato approva.

Fissazione del nuovo termine entro il quale il comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo palazzo per gli uffici finanziari (646):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa (648):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1931-1932 (649):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione (652):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa di lire 5.000.000 per opere di riparazione di danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e da altre pubbliche calamità (654):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal S.P.E. (660):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle forze armate dello Stato (668):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 33 milioni

per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare (669):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Pujia.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Comitato segreto.

Venerdì alle ore 10 Comitato segreto col seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (*Doc. LXXIX*);

Progetto di Bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (*Doc. LXXX*).

Alle ore 11 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti (*Doc. LXXVII*).

II. Elenco di petizioni (*Doc. LXXXI*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi Istituti superiori di Bologna (598);

Norme per la riforma degli Istituti per le Case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti (599);

Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissariato per la provincia di Napoli (600);

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento di Littoria e delle relative norme di attuazione (601);

Approvazione del Protocollo concernente i libri ferroviari della Compagnia ferroviaria Da-

nubio-Sava-Adriatico, firmato in Roma il 7 luglio 1934-XII, tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Compagnia anzidetta e il Comitato dei portatori di obbligazioni della stessa, nonchè del relativo Protocollo di firma di pari data (602);

Costruzione di un ponte sul Tevere nella città di Roma (607);

Disposizioni concernenti il piano di risanamento e costruzioni edilizie in Livorno (608);

Tasse sui proventi dei trasporti di persone e bagagli sulle ferrovie dello Stato (610);

Disposizioni per il personale giudiziario e per le circoscrizioni giudiziarie del Regno (618);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda (629);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro (636);

Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli (651);

Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini (661);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1935-XIII, n. 637, riguardante la proroga delle provvidenze contenute nel Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, relativo al premio per la seta tratta (670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 618, riguardante aggiunte e modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie Italiane (671).

Alle ore 16 seconda seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Varianti alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario (604);

Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (585);

Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (586);

Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina (587);

Norme pel conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza (535);

Stato degli ufficiali del Regio esercito (637);

Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e post-militare (605);

Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali (606);

Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » (643);

Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali (644);

Istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (621);

Costituzione dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (638);

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del Testo Unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica (639);

Costituzione del comune di Pontinia in provincia di Littoria (640);

Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova (641);

Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate (642);

Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'Amministrazione del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (647);

Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia (653);

Costituzione del comune di Colleferro in provincia di Roma (655);

Riordinamento della « Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra della Lombardia » con sede in Milano (656);

Provvidenze per l'incremento della produzione cinematografica nazionale (657);

Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale (658);

Scioglimento e liquidazione della Cassa di Previdenza dell'Istituto Nazionale L.U.C.E. (659);

Modificazione del secondo comma dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore (662);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 7 marzo 1935 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (663);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33 (650).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Risposta scritta ad un'interrogazione.

PUJIA. — A S. E. il Ministro di grazia e giustizia: « Per sapere se intende nominare i pretori in circa 150 preture rurali, che sono prive del titolare da più tempo, e se intende smentire la voce corrente, certamente infondata, di possibile soppressione di talune di esse ».

RISPOSTA. — In relazione alla sua interrogazione con richiesta di risposta scritta, mi pregio comunicarLe che le preture prive di titolare in questo momento sono precisamente 142.

La causa di tali vacanze è dovuta alla deficienza numerica di personale nel ruolo delle

preture, alla quale non si è potuto finora interamente ovviare. A tale proposito, occorre tener presente che la separazione della carriera delle preture da quella delle Corti e dei Tribunali, effettuata con la legge 17 aprile 1930, n. 421, fu preceduta dalla sospensione dei concorsi per l'ingresso in Magistratura, durata oltre un quinquennio.

È vero che durante questo periodo si provvide, in virtù del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, alla nomina per titoli di un buon numero di vice-pretori, i quali poi furono regolarmente immessi nella carriera delle preture, ma detti vice-pretori non furono sufficienti a riempire tutti i posti di ruolo, lasciati scoperti in conseguenza dell'opzione dei giudici tra l'una e l'altra carriera, manifestatasi con grande prevalenza a favore di quella collegiale.

I regolari concorsi per posti di uditore di pretura furono subito dopo regolarmente ripresi, consentendo complessivamente l'ammissione in carriera di 250 giovani magistrati. Inoltre fra breve sarà ultimato un concorso per 64 posti ed un altro per 62 posti è già stato indetto.

In relazione poi alle gravi esigenze del servizio si è provveduto, con il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, ad abbreviare il periodo di tirocinio dopo il quale gli uditori possono essere destinati ad esercitare funzioni giurisdizionali nelle preture anche in qualità di reggenti.

Ciò posto, e pur considerando che non tutti gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti possono essere destinati nelle preture vacanti di titolare, perchè è parimenti necessario che nei grandi centri non resti scoperto un eccessivo numero di posti di pretore, può ritenersi senz'altro che il numero delle preture prive di magistrati diminuirà notevolmente entro l'anno corrente, e la situazione sarà completamente regolarizzata entro l'anno venturo.

Per quanto riguarda l'eventuale soppressione di alcuni uffici di pretura, nessun provvedimento in tal senso trovasi allo studio.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.